

Verbale n. **33**

Seduta pomeridiana del 13 dicembre 2023

Presidenza del Presidente **Bordin**

Indi

Presidenza del Vicepresidente **Mazzolini**

Indi

Presidenza del Vicepresidente **Russo**

Indi

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Sandro BURLONE, segue Leopoldo PITALI, segue Marina VIT.

Presidenza del Presidente Bordin

La seduta inizia alle ore 15.10.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 33ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 29 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, altresì, che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Bullian.
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sulla "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale 2024" - NADEFR 2024

(Relatore di maggioranza: **BASSO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, HONSELL**)

e sui seguenti disegni di legge:

"Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026" **(9)**

"Legge di stabilità 2024" **(10)**

"Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026" **(11)**

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE informa l'Aula che i lavori pomeridiani riprendono con gli interventi di replica sulla NADEFR 2024.

Prendono la parola, quindi, i Relatori di maggioranza BASSO e CALLIGARIS, il Presidente della Regione FEDRIGA e, infine, l'assessore ZILLI (i quali, tutti, nel respingere gran parte delle affermazioni emerse negli interventi della minoranza, evidenziano le scelte strategiche e gli interventi mirati adottati dalla maggioranza nella predisposizione dei documenti di bilancio).

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che il Relatore di minoranza Moretuzzo ha apposto, con il consenso dei proponenti, la firma sugli emendamenti S 3.2 e S 3.1, che la consigliera Massolino ha apposto, con il consenso dei proponenti, la firma sull'emendamento S 3.2 e, infine, che il consigliere Moretti ha ritirato l'emendamento S 5.60.

Intervengono, quindi, in sede di dichiarazione di voto i Relatori di Minoranza HONSELL (il quale, motivandone le ragioni, annuncia che i Consiglieri del Gruppo Misto esprimeranno un voto contrario alla NADEFR 2024) e CARLI (il quale, motivandone le ragioni, annuncia che il Gruppo del PD esprimerà un voto contrario alla NADEFR 2024) e il Relatore di maggioranza BASSO (il quale, motivandone le ragioni, annuncia che i Consiglieri dei Gruppi di maggioranza esprimeranno un voto a favore della NADEFR 2024).

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la seguente proposta di Risoluzione relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale 2024” - NADEFR 2024:

“Il Consiglio regionale,

premesso che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024:

- è disciplinata dalla normativa nazionale sull’armonizzazione dei bilanci e, in particolare, dall’articolo 36 del decreto legislativo 118/2011;
- è redatta secondo le modalità previste dall’allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo che definisce il sistema di programmazione delle Regioni garantendo un forte raccordo con il processo di programmazione economico finanziaria dello Stato il quale, a sua volta, è integrato nel ciclo di programmazione europeo;
- ai sensi dell’articolo 118 ante del regolamento interno:
 - è stata presentata dalla Giunta al Consiglio per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale;
 - è stata assegnata il 16 novembre 2023, unitamente agli altri strumenti della manovra di bilancio, alla I Commissione integrata con parere delle Commissioni permanenti per le parti di rispettiva competenza;
 - tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere favorevole, a maggioranza, sulle parti di rispettiva competenza;
 - è stata approvata, a maggioranza senza modifiche, dalla I Commissione integrata nella seduta del 29 novembre 2023;
 - la I Commissione integrata riferisce all’Assemblea, depositando la propria relazione entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari cui è allegata una proposta di risoluzione consiliare;

esaminato il documento;

valutato che:

- si tratta di un documento programmatico con cui la Regione riprende e ulteriormente dettaglia gli interventi già pianificati nel DEFR per coordinare gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF dello Stato;
- contiene l’aggiornamento delle indicazioni che caratterizzeranno l’attività legislativa, regolamentare e operativa della Regione nel corso del 2024;
- contiene inoltre il quadro finanziario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il 2024, nonché gli indirizzi agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate;
- definisce, nello specifico, le dotazioni finanziarie, i singoli interventi, con le relative scadenze, e le strutture organizzative responsabili della loro attuazione esplicitando in modo analitico quali sono i risultati attesi dall’azione amministrativa e quali sono le politiche da adottare per la loro realizzazione;
- è strutturato in due parti e in un allegato:

la prima parte, curata dall’Ufficio di statistica della Regione, descrive il quadro complessivo di riferimento tramite l’analisi di indicatori statistici di contesto con l’obiettivo di illustrare lo scenario socioeconomico regionale anche attraverso le previsioni di sviluppo dei principali indicatori in confronto con i rispettivi nazionali. L’analisi affianca i dati congiunturali relativi alla demografia, all’impresa, alle condizioni di vita e al lavoro con le più recenti stime previsionali di carattere macroeconomico regionale, nonché gli indicatori di benessere e di qualità sociale, selezionati tra quelli di BES e quelli proposti dalle Nazioni Unite per il monitoraggio degli SDGs in linea con la legge 163/2016. A completamento del quadro di

analisi di contesto è presentato il focus sull'andamento dei principali aggregati di finanza pubblica e dei redditi da lavoro dipendente della pubblica amministrazione;
la seconda parte, a garanzia del raccordo tra gli strumenti di programmazione finanziaria, bilanci di previsione annuale e triennale e delle performance, rappresenta, nel ciclo della pianificazione strategica regionale, il momento della programmazione economico-finanziaria con la descrizione delle politiche regionali per singole missioni di spesa e dei principali risultati attesi, con l'indicazione delle Direzioni centrali e delle Strutture della Presidenza responsabili dell'attuazione. A conclusione viene descritta la previsione delle risorse a disposizione e vengono illustrate le politiche finanziarie e fiscali regionali con il quadro delle spese 2024-2026;
l'allegato riporta infine, in coerenza con il programma di governo e con le finalità prioritarie delle politiche annuali e triennali della Regione, i contenuti della programmazione degli enti nell'ottica dell'efficace governance istituzionale, definita dalla Corte dei Conti quale "Sistema integrato" del Friuli Venezia Giulia di cui fanno parte gli enti locali territoriali con i propri enti strumentali e organismi interni; tutto ciò considerato,

DELIBERA

di approvare la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024

e

IMPEGNA LA GIUNTA

a perseguire le indicazioni programmatiche sulle azioni di riforma previste nella Nota di aggiornamento al DEFR 2024 e a dare attuazione alle politiche regionali declinate negli obiettivi strategici e programmatici di finanza pubblica ivi contenuti."

che viene approvata (votazione n. 2001: favorevoli 24; contrari 16).

Il PRESIDENTE, nel comunicare che si passa ora all'esame dell'articolato, illustra le modalità con cui si procederà alla discussione degli articoli dei disegni di legge n. 9 (Collegata) e n. 10 (Stabilità) che saranno abbinati per materia: precisa che vi sarà, pertanto, un'unica illustrazione ed un unico dibattito per i due articoli abbinati, per poi procedere con la votazione degli emendamenti della Collegata (e dell'articolo nel suo complesso) e a seguire quelli della Stabilità (e dell'articolo); comunica, altresì, i limiti di tempo per gli interventi dei Consiglieri; ricorda, infine, che, come da prassi, prima di procedere all'esame dell'articolato, l'articolo 1 del disegno di legge della Stabilità viene accantonato.

All'articolo 1 del ddl n. 9 – Collegata, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (C 1.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole: <<dell'anno 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli anni 2023-2024>>.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

B) Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1bis. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le parole: <<sette anni>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dieci anni>>."

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

SPAGNOLO, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (C 1.2)

"Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. All'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), al comma 46 sono inserite le seguenti modifiche:

a) dopo le parole << all'implementazione delle pagine istituzionali esistenti>> le parole << con tecnologia QR CODE>> sono soppresse;

b) dopo le parole << o ai siti delle aziende presenti sul territorio regionale>> è inserito il seguente periodo: <<, nonché per la realizzazione di cartellonistica per l'accesso alle informazioni con tecnologia QR CODE>>."

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (C 1.3)

"1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.) dopo la parola <<gratuito>> sono aggiunte le seguenti <<, servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone con disabilità, uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone con disabilità, accesso autonomo all'arenile e ai servizi, pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia.>>."

Nota: per migliorare l'offerta turistica nelle nostre spiagge e degli stabilimenti balneari il comma 3 dell'articolo 48 delle L.R. 21/2016 prevede che "Tutti gli stabilimenti balneari del Friuli Venezia Giulia garantiscono il servizio wi-fi gratuito". Si ritiene opportuno integrare i requisiti e le caratteristiche anche con quelli che permettano di rendere gli stabilimenti stessi e l'arenile effettivamente accessibili alle persone con disabilità, rispettosi dell'ambiente e a misura di madri e bambini.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

RUSSO, CARLI, COSOLINI, MORETTI

Emendamento modificativo (C 1.4)

"Dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

1 bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) è inserito il seguente:

<<6 bis. Per le strutture storiche esistenti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione abbiano già superato i sessanta anni di esercizio, la denominazione di rifugio escursionistico può essere attribuita o mantenuta anche in deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 2 e da quanto disposto dal comma 5 del presente articolo.>>"

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale

MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (C 1.5)

"1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) è inserito il seguente comma:

<<6 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6 per l'anno 2024, in via sperimentale, la spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 10.000 euro. Nel caso di negozi presenti nelle aree interne, la spesa ammessa per la presente misura non può essere inferiore a 10.000 euro né superiore a 15.000 euro. Nel caso di negozi presenti in località altrimenti prive di servizi commerciali, la spesa ammessa per la presente misura non può essere inferiore a 10.000 euro né superiore a 15.000 euro. Nel caso di imprese che gestiscano negozi di vicinato in più comuni, i contributi per i singoli negozi sono cumulabili con possibilità di deroga dai limiti dimensionali delle microimprese.

6 ter. Sempre in via sperimentale per l'anno 2024, il contributo di cui al comma 1 viene erogato anche per il sostegno dei costi relativi alla costituzione od organizzazione di reti di negozi di prossimità, anche in forma di cooperativa, con il riconoscimento di costi legati ad aspetti commerciali, marketing, formazione, consulenze strategiche.>>."

MAURMAIR, BASSO

Emendamento modificativo (C 1.5.1)

"1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Al comma 42 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2023 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) le parole <<31 ottobre 2023>> sono sostituite dalle seguenti <<30 aprile di ogni anno>>.>>."

Nota: Il presente emendamento ha effetto solo normativo e non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

All'articolo 2 del ddl n. 10 – Stabilità, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (S 2.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

<< 18 bis. All'articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: <<b) all'integrazione degli impianti di cui alla lettera a) con sistemi di accumulo;>>;

b) al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.>>

18 ter. Per le finalità di cui all'articolo 77bis della legge regionale 3/2021, come sostituito dal comma 18 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.>> (13153/S)

B) All'art. 2 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. In sede di prima applicazione delle modifiche di cui al comma 1, per l'anno 2024, possono

presentare domanda per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016 le pro loco iscritte all'Albo regionale delle associazioni pro loco alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

C) Al comma 19 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 07 – Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

8093/S FINANZIAMENTO ANNUO A PROMOTURISMOFVG PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L.R. N.13 DEL 2022 ART. 2 COMMA 34, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 2 COMMA 3, L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 69/ 8, L.R. N. 50 DEL 1993 ART. 5/ 8 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 12/ 2 COMMA 8, L.R. N. 23 Da 2015 ART. 12/ 2 COMMA 9, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 14, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 16, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 17

CASSA	0,00	2024	400.000,00	2025	400.000,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	400.000,00	2025	400.000,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

CASSA	0,00	2024	400.000,00	2025	400.000,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------

MISSIONE 07 – Turismo

CASSA	0,00	2024	400.000,00	2025	400.000,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

68221/S CONFERIMENTI AL FONDO REGIONALE PER LE INIZIATIVE ECONOMICHE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. N. 2 DEL 2012 ART. 3 COMMA 3 LETT. A

CASSA	0,00	2024	10.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	10.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato

CASSA	0,00	2024	10.000.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

CASSA 0,00 2024 10.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PUTTO, LIGUORI, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN

Emendamento modificativo (S 2.2)

"Al comma 9, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<< e) l'incentivazione di cicli produttivi che utilizzino il legno prodotto in Friuli Venezia Giulia proveniente da alberi schiantati a seguito di eventi meteorologici avversi o da alberi inseriti in filiere di rimboschimento compensativo.>>

Il comma 11 è sostituito con il seguente:

<<11. Per le finalità di cui al comma 8 e in riferimento al comma 9 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 17. (NI S/68510). In particolare 300.000 euro sono destinati alle finalità di cui ai commi a), b), c) e d) dell'art. 9 e 100.000 euro sono destinati alle finalità di cui al comma e) dell'art. 9.>>"

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: S/68510

|2024 +100.000,00

|2025 --

2026 --

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti

| 2024: -100.000,00 | 2025: ---- | 2026: ---- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

SPAGNOLO, CALLIGARIS, GHERSINICH, BUNA

Subemendamento modificativo all'emendamento 2.3 (S 2.2.1)

"1. All'emendamento 2.3 sono apportate le seguenti modifiche:

A) dopo il comma 18 ter è inserito il seguente:

<<18 ter 1. I soggetti di cui al comma 18 bis presentano apposita domanda di contributo, corredata della descrizione degli eventi realizzati nel 2024 e di una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti previsti dal comma medesimo, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro il 15 febbraio 2024.>>;

B) il comma 18 quater è sostituito dal seguente:

<<18 quater. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.>>."

Nota: il sub emendamento precisa l'EM 2.3 su segnalazione dell'Ufficio competente all'erogazione della misura al fine di evitare problematiche applicative in sede di rendicontazione/erogazione.

SPAGNOLO

Emendamento modificativo (S 2.3)

"1. All'articolo 2, dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

<<18 bis. Al fine di valorizzare e sostenere i fuochi tradizionali epifanici in considerazione della loro rilevante attrattività turistica, di aggregazione sociale, nonché per la loro valenza di tradizionale e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a Enti privati, Associazioni senza fini di lucro e Pro Loco, per eventi di fuochi epifanici con tradizione ultratrentennale sul territorio regionale e soggetti ad autorizzazione di pubblico spettacolo ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

18 ter. Il contributo di cui al comma 18 bis è concesso con modalità valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con un'intensità del 70% rispetto alla spesa massima ammissibile, pari a 50.000,00€. Le spese ammissibili sono relative alla fornitura di servizi di assistenza tecnica per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge, nonché per l'acquisizione di servizi, materiali di consumo o al noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi, ivi comprese le spese dirette a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.

18 quater. Con Decreto del Direttore centrale delle Attività produttive sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 18 bis, nonché le modalità di rendicontazione.

18 quinquies. Per le finalità di cui al comma 18 bis è autorizzata una spesa complessiva di euro 340.000,00, a valere della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/NI

18 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 18 quinquies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024-2026.>>."

BUDAI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (S 2.4) RICOLLOCATO 4.10.1

"1. All'articolo 2, dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

<<18 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti esercenti l'attività ricettiva turistica e di ristorazione, per l'acquisto e l'installazione di stazioni da esterno adibite alla ricarica delle biciclette elettriche e a pedalata assistita.

18 ter. Il contributo di cui al comma 18 bis è concesso con modalità valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con un'intensità del 40% rispetto alla spesa massima ammissibile, pari a 40.000,00€.

18 quater. Con Decreto del Direttore centrale delle Attività produttive sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 18 bis, nonché le modalità di rendicontazione.

18 quinquies. Per le finalità di cui al comma 18 bis è autorizzata una spesa complessiva di euro

240.000,00, a valere della Missione n. XX (_____) - Programma n. X (_____) - Titolo n. XX (Spese _____) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/NI

8 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 18 quinquies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024-2026.>>.”

NOVELLI

Emendamento modificativo (S 2.5)

1. Dopo il comma 18 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti commi:

<<18 bis. Al fine di perseguire le finalità che prevedano la diffusione della conoscenza e della cultura degli Alpini e allo scopo di mantenere viva la memoria della comunità regionale rispetto a questi valori, nonché far comprendere il valore turistico delle adunanze come momenti di condivisione e di conoscenza delle tradizioni e del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle sezioni locali del Friuli Venezia Giulia dell'Associazione nazionale alpini (Ana) per la ristrutturazione delle loro sedi.

18 ter. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 18 bis presentano al Servizio competente in materia di turismo apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e quadro economico della spesa. Il finanziamento di cui al comma 17 bis è concesso, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 a titolo di "de minimis" per un importo non superiore a 50.000 euro per soggetto beneficiario.

18 quater. La domanda di cui al comma 18 ter e la relativa documentazione sono presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente in materia di turismo.

18 quinquies. Il Servizio competente in materia di turismo istruisce le domande ricevute e adotta i conseguenti provvedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Trova applicazione l'articolo 33, commi 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il mancato finanziamento delle domande per esaurimento delle risorse è comunicato ai richiedenti.

18 sexies. Per le finalità di cui al comma 18bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 19.>>”

Tabella B di cui al comma 19 dell'art. 2

Missione n. 7 (Turismo)

Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)

Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)

CAPITOLO nuova istituzione

| 2024: + 100.000 | 2025: --- | 2026: ---

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024: - 100.000 | 2025: --- | 2026: ----

HONSELL

Emendamento modificativo (S 2.6)

"All'articolo 2, dopo il comma 18, si aggiungono i seguenti:

<<18 bis. Al comma 44, articolo 2, della Legge regionale 05 agosto 2022, n. 13, dopo le parole <<sviluppo produttivo dell'area>> si aggiungono le seguenti parole: << e di un progetto partecipato con la cittadinanza per il compimento di azioni di rinaturalizzazione e di bonifica delle aree inquinate e di riforestazione della Punta sud>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

Il testo del comma 44, articolo 2, della Legge regionale 05 agosto 2022, n. 13 sarebbe in questo modo modificato:

<<44. Al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e dell'area di interesse regionale dell'Aussa-Corno, nel pieno rispetto di uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente lagunare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000, teso all'esecuzione di un progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di S. Giorgio di Nogaro, con gli Enti pubblici interessati e i soggetti privati interessati allo sviluppo produttivo dell'area e di un progetto partecipato con la cittadinanza di rinaturalizzazione della Punta sud, attraverso azioni di bonifica di tutte le aree inquinate e di riforestazione e rimboschimento.>>"

HONSELL

Emendamento modificativo (S 2.7)

"All'articolo 2, dopo il comma 18, si aggiungono i seguenti:

<<18 bis. Il comma 44, articolo 2, della Legge regionale 05 agosto 2022, n. 13, è così sostituito:

<<44. Al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e dell'area di interesse regionale dell'Aussa-Corno, nel pieno rispetto di uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente lagunare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire e realizzare un programma di azioni per la rinaturalizzazione e per la bonifica delle aree inquinate e per la riforestazione della Punta sud, attraverso un progetto partecipato con la cittadinanza.>>.

18 ter. I commi 45, 46 e 47 della Legge regionale 05 agosto 2022, n. 13 sono soppressi.>>"

NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

MIANI, BALLOCH

Emendamento modificativo (S 2.8)

"1. All'articolo 2, dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

<<18 bis. Al fine di implementare l'afflusso turistico e consolidare le attività di promozione già in corso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni di Cividale del Friuli, Palmanova e Polcenigo destinati alla promozione dei rispettivi territori, siti UNESCO, mediante la realizzazione e la divulgazione di materiale pubblicitario e informazioni turistico-territoriali attraverso tutti i mezzi di divulgazione esistenti.

18 ter. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascun soggetto richiedente presenta domanda di contributo alla Direzione centrale delle Attività produttive per un importo complessivo di spesa non superiore a 10.000,00€, allegando una relazione descrittiva degli interventi promozionali da realizzare e i rispettivi preventivi di spesa.

18 quater. Il contributo è concesso entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma XX ter. Con il decreto di concessione del Direttore centrale delle Attività produttive sono stabilite le modalità di rendicontazione dei contributi.

18 quinquies. Per le finalità di cui al comma 18 bis è autorizzata una spesa complessiva di 90.000,00€, in ragione di 30.000,00€ per l'anno 2024, 30.000,00€ per l'anno 2025 e 30.000,00€ per l'anno 2026 a valere della Missione n. XX (_____) - Programma n. X (_____) - Titolo n. XX (Spese _____) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Capitolo S/NI

18 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 18 quinquies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024-2026.>>.”

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 2.9)

“1. All’articolo 2 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma:

<< 18 bis. Al fine di promuovere l’imprenditorialità, l’economia di prossimità e il ruolo dei commercianti nella vita economica, sociale e culturale della città, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a fondo perduto fino a 50.000 euro agli esercizi commerciali di periferia e delle aree interne per investimenti e spese di gestione. In cambio, gli esercizi beneficiari di tale misura si impegnano a promuovere attività e servizi per migliorare il tessuto sociale e urbano del territorio.

18 ter. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di attività e servizi che possono essere promosse dai beneficiari e le relative spese ammissibili al contributo di cui al comma 18 bis, l’importo minimo del contributo concedibile, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa.

18 quater. I contributi di cui al comma 18 bis sono concessi alle imprese a titolo di aiuto “de minimis” nel rispetto delle disposizioni europee relative all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

18 quinquies. Per le finalità previste dal comma 18 bis, è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro per l’anno 2024 a valere della Missione 14 (SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’) - Programma 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 19.>>”

CONSEQUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI (PER LA NUOVA AUTORIZZAZIONE E A COPERTURA DELLA STESSA):

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA 2: COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

|2024 +3.000.000,00 |2025 -- |2026 -- |

Copertura

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
970090 S –NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 2.10)

"1.<< Dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

<< 18 bis. Dopo l'articolo 89 della Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo) è inserito il seguente:

<<ART. 89 bis

(Sostegno degli interventi di tutela, valorizzazione e mantenimento dei Locali Storici)

1. Al fine di contrastare la diminuzione dei Locali Storici attivi nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il loro mantenimento, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis" di cui regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", a sollievo dei costi di funzionamento dell'unità locale, ivi comprese le spese per il personale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all' articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dal comma 1>>.

18 Ter Per le finalità previste dall'articolo 89 bis della Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 come introdotto dal comma 18 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 18. (NI/_____).>>."

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2024	-500.000,00	2025		2026	-500.000,00	
------	-------------	------	--	------	-------------	--

CAPITOLO 70008/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2024		2025	-500.000,00	2026		
------	--	------	-------------	------	--	--

Nota: finora i contributi concessi per la valorizzazione dei Locali Storici da parte dei Comuni e della Regione coprivano solo le spese per investimenti ai sensi dell'art. 89 della L.R. 29/2005 e non le spese correnti e di gestione che negli ultimi anni sono aumentate, causando la chiusura di 10 attività commerciali classificate come Locali Storici.

MORETTI, CARLI, COSOLINI, FASIOLO, PISANI

Emendamento modificativo (S 2.11)

"Nel testo dell'articolo, dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

<< 18 bis. Al fine di sostenere il turismo culturale regionale in vista dell'importante evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia contributi per la promozione e la realizzazione delle iniziative previste dall'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025.

18 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

18 quater. Per le finalità previste dal comma. 18 bis, è destinata la spesa complessiva di 14.000.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 19 (Capitolo di nuova istituzione). >>."

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

2024: - 14.000.000,00	2025: ---	2026: ---	
-----------------------	-----------	-----------	--

Cap 68590/S FINANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NELL'AMBITO DI GO!2025 L.R. STAB. N. 1 DEL 2023 ART. 11

- 14.000.000,00 euro per l'anno 2024

MORETTI, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, RUSSO, MENTIL

Emendamento modificativo (S 2.12)

"Dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

<< 18 bis. Al fine di favorire la rigenerazione urbana, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento in termini di attrattività del relativo contesto territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), demolizione ed eventuale bonifica, relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale, limitatamente agli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1, D7, C3 e relative pertinenze.

18 ter. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari, le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale, nonché le spese ammissibili.

18 quater. Per le finalità di cui al comma 18 bis è destinata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 01 (Industria pmi e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 19 (Capitolo di nuova istituzione). >>"

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

2024: - 2.000.000,00	2025: ---	2026: ---	
----------------------	-----------	-----------	--

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2024

FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (S 2.13)

"Nel testo dell'articolo, dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

<< 18 bis. Al fine di sostenere il turismo culturale regionale e valorizzare il patrimonio storico regionale, l'Amministrazione regione è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Gorizia per la costruzione di una Torretta di osservazione sulla sommità del monte Calvario allo scopo di permettere una veduta panoramica della pianura friulana isontina e della valle del Vipacco, da Aquileia al monte Nanos in Slovenia, territorio protagonista di importanti accadimenti storici.

18 ter. Il posto più adatto destinato alla realizzazione della torretta verrà deciso da una commissione tecnica istituita appositamente per il progetto di cui al comma 18 bis.

18 quater. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

18 quinquies. Per le finalità previste dal comma. 18 bis, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 19 (Capitolo di nuova istituzione). >>."

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

2024: - 200.000,00	2025: ---	2026: ---	
--------------------	-----------	-----------	--

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 500.000,00 euro per l'anno 2024

FASIOLO, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, MARTINES, POZZO, MENTIL, RUSSO

Emendamento aggiuntivo (S 2.14)

"Dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

<< 18 bis. Al fine di sostenere il recupero di aree degradate di cui all'articolo 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) e alla relativa deliberazione attuativa della

Giunta regionale del 23 settembre 2022, n. 1370, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via sperimentale, contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale per la bonifica e la valorizzazione ambientale di complessi produttivi degradati, anche attraverso la preventiva acquisizione degli immobili.

18 ter. I contributi di cui al comma 18 bis sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Con regolamento regionale da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo e le modalità di presentazione della domanda.

18 quater. Per le finalità di cui al comma 18 bis è destinata la spesa di 8.000.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 19 (S/capitolo di nuova istituzione).>>"

Copertura:

=====

TABELLA L Relativa all'articolo 12

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

2024: - 8.000.000,00	2025: ---	2026: ---	
----------------------	-----------	-----------	--

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 8.000.000,00 euro per l'anno 2024

MARTINES, POZZO, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MORETTI

Emendamento modificativo (S 2.15)

"Nel testo dell'articolo, dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

<< 18 bis. Al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e dell'area di interesse regionale dell'Aussa Corno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo per studi, progettualità ed interventi di rinaturalizzazione di aree, pulizie straordinarie, sistemazioni di canali e altro sulla Laguna di Grado e Marano nel pieno rispetto di uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente lagunare.

18 ter. Il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) presenta la domanda di contributo di cui al comma 18 bis alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa di un piano preliminare dell'intervento.

18 quater. Per le finalità previste dal comma. 18 bis, è destinata la spesa complessiva di 20.000.000,00 euro, suddiviso in ragione di euro 10.000.000,00 per gli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 19 (Capitolo di nuova istituzione). >>."

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 10.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

Cap 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 10.000.000,00 euro per l'anno 2024

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: --- | 2025: - 10.000.000,00 | 2026: --- |

Cap 70008/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
-10.000,00 per l'anno 2025

MARTINES, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, POZZO
Emendamento modificativo (S 2.16)

"Nel testo dell'articolo, dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

<< 18 bis. Al fine di sostenere il turismo culturale regionale e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di beni culturali di particolare rilevanza e di elevato valore strategico collocati nei siti regionali culturali UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismo FVG un contributo allo scopo di predisporre un Piano di Marketing integrato dei siti UNESCO presenti sul territorio regionale.

18 ter. A seguito della sua predisposizione, che deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2024, il Piano di cui al comma 18 bis, viene illustrato alle Commissioni competenti in materia di turismo e beni e attività culturali che sono chiamate a fornire un parere sullo stesso.

18 quater. Il contributo di cui al comma 18 bis è confermato a seguito della presentazione della domanda da parte di PromoTurismoFVG al Servizio turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18 quinquies. Per le finalità previste dal comma. 18 bis, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 19 (Capitolo di nuova istituzione). >>."

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 150.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 150.000,00 euro per l'anno 2024

CELOTTI

Subemendamento modificativo 2.17 (S 2.16.1)

"Il comma 18 bis dell'emendamento 2.17 viene così sostituito:

<<18 bis. Ai fini di promuovere l'attrattività del territorio e sostenere lo sviluppo del turismo di entroterra regionale, anche con riferimento alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio storico regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti privati che ristrutturano edifici di zona urbanistica omogenea A o B0 situati entro un raggio di 100 m di una delle ciclovie appartenenti alla Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR), al fine di ricavare degli alloggi destinati alla ricettività. >>"

NOTA: il presente sub-emendamento non comporta maggiori oneri finanziari.

CELOTTI, CARLI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, RUSSO, MENTIL,

Emendamento modificativo (S 2.17)

"Nel testo dell'articolo, dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

<< 18 bis. Ai fini di promuovere l'attrattività del territorio e sostenere lo sviluppo del turismo di entroterra regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti privati che ristrutturano edifici di interesse storico situati in prossimità di una delle ciclovie appartenenti alla Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR), al fine di ricavare degli alloggi ricettivi.

18 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

18 quater. Per le finalità previste dal comma 18 bis è destinata la spesa complessiva di euro 10.000.000,00 suddivisa in ragione di euro 5.000.000,00 per gli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 19 (Capitolo di nuova istituzione). >>."

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

2024: - 5.000.000,00	2025: ---	2026: ----	
----------------------	-----------	------------	--

Cap 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 5.000.000,00 euro per l'anno 2024

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

2024: ---	2025: - 5.000.000,00	2026: ---	
-----------	----------------------	-----------	--

Cap 70008/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 5.000.000,00 per l'anno 2025

CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, RUSSO, MORETTI

Emendamento modificativo (S 2.18)

"Nel testo dell'articolo, dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

<< 18 bis. Al fine di rendere attrattivo l'impiego nell'industria manifatturiera regionale e di facilitare l'esercizio di professionalità specializzate in Friuli Venezia Giulia, i Consorzi di sviluppo economico locale attivi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, definiti dalla legge regionale 3/2015 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali", possono stipulare contratti di locazione ad uso foresteria per i professionisti neoassunti dalle aziende insediate nei Consorzi provenienti da fuori regione.

18 ter. I Consorzi di sviluppo economico locale, nei Piani dei fabbisogni triennali e nei loro rispettivi aggiornamenti annuali, individuano le categorie di personale cui destinare gli immobili ad uso foresteria in base ai criteri stabiliti dalla delibera della Giunta Regionale di cui al comma 18 quater.

18 quater. Con Deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti almeno:

- a) il numero di anni cui i professionisti si impegnano a rimanere dipendenti del Consorzio;
- b) le modalità di individuazione degli immobili a uso foresteria e studio o abitazione;
- c) gli eventuali rapporti e accordi con le Associazioni della proprietà edilizia e le loro sedi territoriali anche ai fini della redazione e stipula dei contratti di locazione;
- d) i criteri che i Consorzi regionali devono osservare per l'individuazione delle categorie di personale cui destinare gli immobili;
- e) la durata dei contratti di locazione da modulare a seconda delle diverse categorie professionali.

18 quinquies. Per le finalità di cui al comma 18 bis, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000,00 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 19 (S/Capitolo di nuova istituzione). "

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

2024: - 500.000,00	2025: ---	2026: - 500.000,00	
--------------------	-----------	--------------------	--

Cap 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 500.000,00 per l'anno 2024
- 500.000,00 per l'anno 2026

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI
TITOLO 1 - Spese correnti

2024: ---	2025: - 500.000,00	2026: ---	
-----------	--------------------	-----------	--

Cap 70008/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 500.000,00 per l'anno 2025

POZZO, CARLI, CELOTTI, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (S 2.19)

"Nel testo dell'articolo, dopo il comma 18, è inserito il seguente:

<<18 bis. La lettera c) del comma 18 della lr 14/2023 è sostituita dalla seguente:

<<c) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel primo anno dall'avvio dell'iniziativa e ulteriori dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel triennio; i contratti di lavoro possono anche essere part time a tempo indeterminato, nel qual caso sono conteggiati in percentuale sulla base dell'effettivo impegno lavorativo orario;" >>."

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

FASIOLO, CARLI, COSOLINI, MORETTI

Emendamento modificativo (S 2.20)

"Nel testo dell'articolo, dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

<< 18 bis. Dopo l'articolo 34 della legge regionale Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)) è aggiunto il seguente:

<<34 bis. (Ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico in vista di Go! 2025)

1. Per le finalità di cui all'art. 34 comma 1 e al fine di sostenere il turismo culturale regionale in vista dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 34, senza l'utilizzo del sistema delle agenzie di cui all'articolo 33, anche ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico ubicate sul territorio del comune e dell'ex provincia di Gorizia, a fronte dell'obbligo specifico di collocare entro il 31 dicembre 2024 nel mercato delle locazioni tali immobili e mantenerli per un periodo non inferiore a otto anni.

2. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 34 comma 1 sono esclusi dagli interventi previsti dal presente articolo.

3. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

18 ter. Per le finalità previste dall'art. 34 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, è destinata la spesa complessiva di 2.000.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 19 (Capitolo di nuova istituzione). >>."

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

2024: - 2.000.000,00	2025: ---	2026: ----	
----------------------	-----------	------------	--

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2024

TRELEANI, BASSO

Emendamento modificativo (2.20.1)

"1. Dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

<<18 bis. La Regione riconosce l'importanza della valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell'ambito territoriale della Regione.

18 ter. Per le finalità di cui al comma 18 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse alla Comunità collinare del Friuli, a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e delle riserve naturalistiche insite nel territorio della Comunità stessa.

18 quater. Per le finalità di cui al comma 18 ter la Comunità collinare del Friuli presenta al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo, una richiesta di impegno e contestuale liquidazione delle risorse con corredato programma delle attività annuali. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse è disposta con decreto del direttore del Servizio turismo nella misura del cento per cento delle risorse disponibili.

18 quinquies. La richiesta di cui al comma 18 quater, per l'annualità 2024, è presentata dalla Comunità collinare del Friuli entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

18 sexies. Per le finalità previste dal comma 18 ter è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/)>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/NI

2024: + 40.000,00 2025: --- 2026: ---

CAPITOLO DI COPERTURA

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2024: - 40.000,00 2025: --- 2026: ---

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.20.2)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 18 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

<<18bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG) un finanziamento per la realizzazione di interventi di progettazione e di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire sulla viabilità della zona industriale del Comune di San Dorligo della Valle.

18ter. Per le finalità di cui al comma 18bis il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG) presenta domanda, corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive – Servizio Sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.

18quater. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.

18quinquies. L'assegnazione di cui al comma 18bis non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

18sexies. Per le finalità di cui al comma 18bis è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) – Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 – 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 19 (NI/S 68608).

B) Dopo il comma 18 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

<<18 bis. Al fine di migliorare l'offerta turistica del litorale gradese l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione di interventi di riqualificazione della zona prospiciente la spiaggia di Grado, con particolare riferimento alle strutture a servizio della spiaggia medesima.

18ter. Per le finalità di cui al comma 18bis PromoTurismoFVG presenta domanda, corredata dalla descrizione degli interventi da realizzare, dal quadro economico e dal cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive – Servizio turismo e commercio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.

18quater. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

18quinquies. Il finanziamento di cui al comma 18bis è concesso nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di stato.

18sexies. Per le finalità di cui al comma 18bis è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 – 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 19 (NI/S 68609).

C) Al comma 19 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 07 – Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

9224/S CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AMBITO TURISTICO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 62 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 62 COMMA 1 LETT. B, L.R. N. 3 DEL 2020 ART. 6, L.R. N. 11 DEL 2020 ART. 7 COMMA 1 LETT. A

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	-300.000,00	2026	-300.000,00
-------	------	------	------	------	-------------	------	-------------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	0,00	2025	-300.000,00	2026	-300.000,00
-------	------	------	------	------	-------------	------	-------------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

68609/S CONTRIBUTO A PROMOTURISMOFVG PER GLI ONERI NECESSARI A SOSTENERE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA PROSPICENTE LA SPIAGGIA DI GRADO

L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 2

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 - 300.000,00 2026 -300.000,00

MISSIONE 07 - Turismo

CASSA 0,00 2024 1.000.000,00 2025 - 300.000,00 2026 -300.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

68221/S CONFERIMENTI AL FONDO REGIONALE PER LE INIZIATIVE ECONOMICHE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. N. 2 DEL 2012 ART. 3 COMMA 3 LETT. A

CASSA 0,00 2024 5.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

68608/S FINANZIAMENTO AL CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL'AREA GIULIANA (COSELG) PER INTERVENTI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SULLA VIABILITA' DELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE

L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 2

CASSA 0,00 2024 700.000,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 5.700.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 1 -Industria, PMI e Artigianato

CASSA 0,00 2024 5.700.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

TITOLO 1 - Spese correnti

8562/S SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO TRASVERSALE DELLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE

DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 ART. 3 COMMA 1 LETT. SS

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 300.000,00 2026 300.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 300.000,00 2026 300.000,00

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 300.000,00 2026 300.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

CASSA 0,00 2024 5.700.000,00 300.000,00 2026 300.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2024 - 6.700.000,00 300.000,00 2026 300.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 - 6.700.000,00 300.000,00 2026 300.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2024 - 6.700.000,00 300.000,00 2026 300.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2024 - 6.700.000,00 300.000,00 2026 300.000,00

CONFICONI,

Emendamento modificativo (S 2.21) RICOLLOCATO 3.9.1

"Dopo il comma 51 sono inseriti i seguenti:

<< 51 bis. Al fine di limitare l'inquinamento ambientale derivante dallo smog, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia per l'acquisizione di aree ove mettere a dimora essenze arboree e per la realizzazione di boschi urbani e barriere verdi.

51 ter. All'articolo 32, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<< c bis) nell'ambito del piano straordinario di sostenibilità ambientale denominato "Un albero per ogni abitante", a tutti i soggetti, pubblici e privati, disponibili nel triennio 2024 – 2026 ad accogliere in ambiti idonei il materiale vivaistico. La direzione centrale competente in materia forestale provvede alla necessaria assistenza nella messa a dimora delle piante.>>.

51 quater. Per le finalità previste dai commi 51 bis e 51 ter è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000,00 euro suddivisa in ragione di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. ... (..) - Programma n. ... (..) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione

prevista alla Tabella C di cui al comma 62 (capitolo di nuova istituzione).>>”

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2024: - 1.000.000,00 | 2025: | 2026: -1.000.000,00 |

=====

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2024

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2024: | 2025: -1.000.000,00 | 2026: |

=====

CAPITOLO 70008 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (S 2.22)

“Tabella B relativa all'Art. 2

Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.”

=====

TABELLA B relativa all'Art. 2

=====

Missione: 07 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

|2024: + 50.000,00 |2025: |2026:

CAPITOLO 9250 TRASFERIMENTO A PROMOTURISMO FVG PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ORGANIZZATORI DI EVENTI CONGRESSUALI L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 63, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 2 COMMA 14

Copertura:

=====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

|2024: - 50.000,00 |2025: |2026:

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

BALLOCH, BASSO

Subemendamento modificativo (S 2.22.1)

“1. All'emendamento S 2.23, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: “

=====

TABELLA B

=====

Missione: 07 - TURISMO
Programma: 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 + 150.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/9187 FINANZIAMENTO A PROMOTURISMO FVG PER LA PROMOZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 79, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 80, L.R. N. 11 DEL 2020 ART. 7 COMMA 1 LETT. B
CASSA 2024 + 150.000 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 - 150.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2024 - 150.000 euro

MAURMAIR

Emendamento modificativo (S 2.23)

“1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: “

=====

TABELLA B

=====

Missione: 07 - TURISMO
Programma: 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 + 100.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/9187 FINANZIAMENTO A PROMOTURISMO FVG PER LA PROMOZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 79, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 80, L.R. N. 11 DEL 2020 ART. 7 COMMA 1 LETT. B
CASSA 2024 + 100.000 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2024 - 100.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2024 - 100.000 euro

MAURMAIR, BASSO

Subemendamento modificativo (S 2.23.1)

"1. L'emendamento 2.24 è interamente sostituito dal seguente:

<<1. Dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

<<18 bis. Al comma 42 dell'articolo 2 della legge regionale lo agosto 2023 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale io novembre 2015, n. 26) le parole <<31 ottobre 2023>> sono sostituite dalle seguenti <<30 aprile>>.

18 ter Per le finalità di cui ai commi 41 e 42 dell'articolo 2 della legge regionale lo agosto 2023 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale lo novembre 2015, n. 26), così come modificati dal comma 18 bis è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 19 (S/NI).>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/

|2024: + 150.000,00 |2025: --- |2026: -- |

CAPITOLO DI COPERTURA

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024: - 150.000,00 |2025: --- |2026: -- |

MAURMAIR

Emendamento modificativo (S 2.24)

"1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: "

=====

TABELLA B

=====

Missione: 07 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2024 + 150.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/68247 CONTRIBUTO AL COMUNE DI SESTO AL REGHENA, IN QUALITA' DI CAPOFILIA DELLA CONVENZIONE DI COORDINAMENTO CON L'ASSOCIAZIONE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA, PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BORGHI. L.R. N.13 DEL 2023 ART. 2 COMMA 41

CASSA 2024 + 150.000 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2024 - 150.000 euro | 2025 --- | 2026 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 2.25)

=====

II TABELLA c RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

=====

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 12633 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FAGAGNA DI RISORSE A COPERTURA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI E DELLA FAUNA DELL'OASI NATURALISTICA DEI QUADRIS CON SEDE A FAGAGNA AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURALISTICO L.R. N.16 DEL 2021 ART. 2 COMMA 28

2024	+ 45.000,00	2025	+ 45.000,00	2026	+ 45.000,00
------	-------------	------	-------------	------	-------------

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007/S
DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2024	- 45.000,00	2025		2026	- 45.000,00
------	-------------	------	--	------	-------------

CAPITOLO 70008/S
DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2024		2025	- 45.000,00	2026	
------	--	------	-------------	------	--

MAZZOLINI, DI BERT, BERNARDIS, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO, LIRUTTI, GRILLI
Emendamento modificativo (S 2.26)

"Alla tabella B riferita all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:"

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 07 - Turismo
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 9187/S ***

CASSA	--	2024	+ 400.000,00	2025	--	2026	--
-------	----	------	--------------	------	----	------	----

CAPITOLO DI COPERTURA
MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI
TITOLO: 1 SPESA CORRENTE
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA	--	2024	- 400.000,00	2025	--	2026	--
-------	----	------	--------------	------	----	------	----

Nota: Il presente emendamento è finalizzato a integrare la copertura finanziaria prevista a favore di PromoturismoFVG per la gestione dei Grandi Eventi, ivi compresi quelli di carattere turistico correlati alla valorizzazione e sostegno

dell'enogastronomia regionale.

MAZZOLINI, DI BERT, BERNARDIS, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO, LIRUTTI, GRILLI

Emendamento modificativo (S 2.27)

"Alla tabella B riferita all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:"

TABELLA B		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)	
MISSIONE 07 - Turismo			
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			
TITOLO 1 - Spese correnti			
CAPITOLO 8962/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROMOTUR S.P.A. PER INIZIATIVE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E SPORTIVE NELLE AREE MONTANE DELLA REGIONE INDIVIDUATE CONGIUNTAMENTE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 7 COMMA 3			
CASSA	--	2024 + 50.000,00	2025 -- 2026 --
CAPITOLO DI COPERTURA			
MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI			
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI			
TITOLO: 1 SPESA CORRENTE			
CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118			
CASSA	--	2024 - 50.000,00	2025 -- 2026 --

COSOLINI, MORETTI, CARLI, FASIOLO, PISANI, RUSSO, MENTIL

Emendamento modificativo (S 2.28)

"TABELLA B relativa all'articolo 2

Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA B relativa all'articolo 2

MISSIONE	08	Turismo
PROGRAMMA	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO	1	Spese correnti

| 2024: + 1,00 | 2025: ----- | 2026: ----- |

CAPITOLO 8258 FINANZIAMENTO PER IL TRAMITE DI PROMOTURISMOFVG DEL PROGETTO "I FAVOLOSI ONU 17" REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI TURISMO CULTURALE L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 2 COMMA 3

+ 1,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2024: - 1,00 | 2025: ----- | 2026: ----- |

CAPITOLO 970090 Nuovi provvedimenti legislativi decreto legislativo n. 118 del 2011 art. 49
- 1,00 euro per l'anno 2024

MORETTI, CARLI, FASIOLO, PISANI, RUSSO

Emendamento modificativo (S 2.29)

"TABELLA B relativa all'articolo 2

Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA B relativa all'articolo 2

=====

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 1		Industria, PMI e Artigianato
TITOLO 2		Spese in conto capitale

| 2024: + 200.000,00 | 2025: ----- | 2026: ----- |

CAPITOLO 10059 TRASFERIMENTI AL FONDO GARANZIA VENTURE CAPITAL PER START UP INNOVATIVE PER LA CONCESSIONE DELLE CONTRIBUTIONI INTEGRATIVE L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 25 COMMA 1 LETT. C, L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 25 COMMA 4

+200.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3		Altri fondi
TITOLO 1		Spese correnti

| 2024: - 200.000,00 | 2025: ----- | 2026: ----- |

CAPITOLO 970090 Nuovi provvedimenti legislativi decreto legislativo n. 118 del 2011 art. 49

- 200.000,00 euro per l'anno 2024

FASIOLO, CARLI, CONFICONI, COSOLINI, MARTINES, POZZO

Emendamento modificativo (S 2.30)

"Tabella B relativa all'Art. 2

Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA B relativa all'Art. 2

=====

MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 1		Industria, PMI e Artigianato
TITOLO 2		Spese in conto capitale

| 2024: + 2.000.000 | 2025: + 2.000.000 | 2026: 2.000.000 |

CAPITOLO 10085 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE IN REGIME DE MINIMIS L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 84

COMMA 3

+ 2.000.000 euro per il 2024

+ 2.000.000 euro per il 2025

+ 2.000.000 euro per il 2026

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 2.000.000,00 | 2025: --- | 2026: -2.000.000,00 |

Cap 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2024

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2026

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: --- | 2025: - 5.000.000,00 | 2026: --- |

Cap 70008/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 2.000.000,00 per l'anno 2025

NOTA: ai sensi dell'art. 84 della Legge regionale n.3/2021, l'Amministrazione regionale "autorizzata a finanziare [in de minimis] le imprese, nella misura massima del 50 per cento, per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale [...] correlato agli immobili presenti all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2, con incentivi, concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, assegnati, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della Legge regionale 7/2000, con procedimento valutativo a bando, che disciplina anche i punteggi per la selezione degli interventi."

Estrapolato dalla delibera 1370/2022. Si tratta di spingere di più sul masterplan per il recupero aree industriali degradate.

MORETTI, CARLI, COSOLINI, FASIOLO, PISANI, RUSSO

Emendamento modificativo (S 2.31)

"TABELLA B relativa all'articolo 2

Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA B relativa all'articolo 2

=====

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 1 Industria, PMI e Artigianato

TITOLO 1 Spese correnti

| 2024: + 400.000,00 | 2025: ----- | 2026: ----- |

CAPITOLO 10087 INTERVENTI A FAVORE DELLA BREVETTAZIONE DI PRODOTTI PROPRI E DELL'ACQUISIZIONE DI BREVETTI, MARCHI E KNOW-HOW L.R. N.8 DEL 2022 ART. 17 COMMA 1, L.R. N. 3 DEL 2015 ART. 22/ 2

+ 400.000,00 euro per l'anno 2024

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2024: - 400.000,00 | 2025: ----- | 2026: ----- |

CAPITOLO 970090 Nuovi provvedimenti legislativi decreto legislativo n. 118 del 2011 art. 49
- 400.000,00 euro per l'anno 2024

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 2.32)

=====
II TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)
II
=====

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 4150/S FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 9,
L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 10, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 11 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL
1986 ART. 12 COMMA 2, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 33, L.R. N. 25 DEL 2018 ART. 5 COMMA 13

| 2024 +1.500.000,00 | 2025 +6.000.000,00 | 2026 |

COPERTURA

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 10191 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA VENEZIA GIULIA PER LA
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL MARE L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 3 COMMA 35

| 2024 -1.500.000,00 | 2025 -6.000.000,00 | 2026 |

CALLIGARIS, MIANI

Emendamento modificativo (S 2.32.1)

"Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA B relativa all'Art. 2

Missione: 07 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti

| 2024: + 90.000,00 | 2025: | 2026: |

CAPITOLO 9187 FINANZIAMENTO A PROMOTURISMO FVG PER LA PROMOZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E
CULTURALE L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 79, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 80, L.R. N. 11 DEL 2020 ART. 7
COMMA 1 LETT. B

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

| 2024: - 90.000,00 | 2025: | 2026: |

L'assessore BINI illustra gli emendamenti C 1.1, S 2.1 e S 2.20.2.

Il PRESIDENTE comunica che il consigliere Maurmair ha ritirato l'emendamento C 1.5.1.

La consigliera SPAGNOLO illustra gli emendamenti C 1.2, S 2.2.1 e S 2.3.

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti C 1.3, S 2.10 e S 2.32; nel contempo dichiara di ritirare l'emendamento S 2.25; appone la firma, con il consenso dei proponenti, sull'emendamento S 4.10.1; infine svolge un intervento sugli articoli in discussione.

Il consigliere RUSSO illustra l'emendamento C 1.4, che subemenda oralmente nel seguente modo: "Al comma 6 bis le parole <<a) e b)>> sono sostituite dalle parole <<a) e d)>>".

Il Relatore di minoranza MORETUZZO (*in lingua friulana*) illustra l'emendamento C 1.5, svolge poi un intervento sugli articoli in discussione.

Il consigliere MAURMAIR illustra gli emendamenti S 2.23, S 2.23.1 e S 2.24.

Il consigliere PUTTO illustra l'emendamento S 2.2.

A questo punto, intervengono sull'ordine dei lavori prima l'assessore SCOCCIMARRO (il quale, nel richiamare un precedente scambio di opinioni avuto con il consigliere Moretuzzo sull'uso eventuale della lingua friulana in Aula, chiarisce definitivamente l'equivoco) e successivamente il Relatore di minoranza MORETUZZO (soddisfatto per il chiarimento dell'Assessore).

Il consigliere NOVELLI illustra l'emendamento S 2.5.

I Relatori di maggioranza CABIBBO e DI BERT, assieme all'intero Gruppo FP, aggiungono, con il consenso del proponente, la firma sull'emendamento S 2.5.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S 2.6 e S 2.7 e chiede, con l'assenso della Presidenza e motivandone le ragioni, di votarli nell'ordine inverso rispetto a quello di presentazione e, infine, interviene sugli articoli in discussione.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento S 2.9.

Il consigliere MORETTI, nell'illustrare gli emendamenti S 2.11, S 2.12, S 2.29 e S 2.31, dichiara di essere disponibile al ritiro dell'emendamento S 2.11 dopo la replica dell'Assessore.

La consigliera FASIOLO, nell'illustrare gli emendamenti S 2.13, S 2.14, S 2.20 e S 2.30, dichiara di essere disponibile al ritiro dell'emendamento S 2.13 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

Il consigliere MARTINES illustra gli emendamenti S 2.15 e S 2.16 mentre la consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti S 2.16.1 e S 2.17.

Il Relatore di minoranza CARLI, nell'illustrare l'emendamento S 2.18, avanza il seguente subemendamento orale: *al comma 18 bis., "le parole << i professionisti neoassunti dalle aziende insediate nei Consorzi provenienti da fuori regione >> sono sostituite dalle seguenti: << i professionisti provenienti da fuori regione assunti da aziende insediate nei Consorzi della Regione Friuli Venezia Giulia>>";* svolge, infine, alcune considerazioni sull'emendamento S 2.3, precedentemente illustrato dalla consigliera Spagnolo.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento S 2.19 e, contestualmente, svolge un intervento sugli articoli in discussione.

Il consigliere TRELEANI illustra l'emendamento S 2.20.1.

Il Relatore di maggioranza MORETUZZO e la consigliera CELOTTI aggiungono, con il consenso del proponente, la firma sull'emendamento S 2.20.1.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS illustra gli emendamenti S 2.22 e S 2.32.1.

Il consigliere BALLOCH illustra l'emendamento S 2.22.1.

Il consigliere MAZZOLINI illustra gli emendamenti S 2.26 e S 2.27.

Il consigliere COSOLINI, nell'illustrare l'emendamento S 2.28, ne comunica il ritiro.

Nella successivo dibattito interviene il solo assessore BINI (il quale, fra le altre cose, fa un'articolata disamina della performance economica della Regione Friuli Venezia Giulia nel corso del 2023 in rapporto alle altre regioni ed illustra, altresì, le misure strategiche che verranno adottate a valere per il prossimo esercizio finanziario negli ambiti di competenza del proprio assessorato; si sofferma poi sulle domande di chiarimento pervenutegli in fase di illustrazione degli emendamenti e nel replicare agli interventi, chiede ai proponenti di ritirare gli emendamenti C 1.3, C 1.5, S 2.2 per convertirlo in Ordine del giorno, S 2.9, S 2.10, S 2.14, S 2.18, S 2.20, mentre si dichiara contrario agli emendamenti C 1.4, S 2.6, S 2.11, S 2.12, S 2.13, S 2.15, S 2.16, S 2.17, S 2.19, S 2.29 e S 2.31).

La consigliera CAPOZZI, nell'accogliere l'invito dell'assessore BINI, ritira i propri emendamenti C 1.3 e S 2.10.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO ritira l'emendamento C 1.5.

Il consigliere RUSSO, motivandone le ragioni, ritira l'emendamento C 1.4.

Il consigliere PUTTO, motivandone le ragioni, ritira l'emendamento S 2.2.

La consigliera MASSOLINO, ritira l'emendamento S 2.9 e preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno.

La consigliera FASIOLO ritira gli emendamenti S 2.14 e S 2.20 e preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno.

Il Relatore di minoranza CARLI ritira l'emendamento S 2.18.

Il consigliere MORETTI, alla luce delle precisazioni dell'assessore Bini e motivandone le ragioni, ritira gli emendamenti S 2.12, S 2.29, S 2.31 e S 2.11.

Interviene nuovamente la consigliera FASIOLO, la quale, alla luce dei chiarimenti ottenuti dall'assessore BINI, ritira anche gli emendamenti S 2.13 e S 2.30 preannunciando la presentazione di un Ordine del giorno.

In sede di replica, prendono la parola, i Relatori di minoranza HONSELL (Collegata: favorevole agli emendamenti dell'opposizione, contrario a quelli della maggioranza, astenuto sugli emendamenti della Giunta; Stabilità: favorevole agli emendamenti dell'opposizione, contrario a quelli della maggioranza, astenuto sugli emendamenti della Giunta), MORETUZZO (Collegata: si astiene sugli emendamenti C 1.1 e C 1.2; Stabilità: sull'emendamento S 2.1 chiede la votazione per parti (favorevole alle lett. a) e b), si astiene sulla lett. c)); contrario agli emendamenti S 2.2.1, S 2.3, S 2.22; si astiene sugli emendamenti S 2.13, S 2.20.2, S 2.22.1, S 2.23, S 2.26, S 2.27 e S 2.32.1; favorevole sui restanti emendamenti), CARLI (Collegata: si astiene sugli emendamenti C 1.1 e C 1.2; Stabilità: chiede la votazione per parti sull'emendamento S 2.1 (favorevole alle lett. a) e b), si astiene sulla lett. c)), si astiene sugli emendamenti S 2.6, S 2.22.1 e S 2.23, contrario agli emendamenti S 2.1.1, S 2.3, S 2.7, S 2.22, S 2.27, S 2.28 e S 2.32.1; chiede la votazione per parti sull'emendamento S 2.20.2 (favorevole alle lettere a) e b), si astiene sulla lett. c)); favorevole ai restanti emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (Collegata: favorevole agli emendamenti C 1.1 e C 1.2; Stabilità: favorevole agli emendamenti S 2.1, S 2.2.1, S 2.3, S 2.5, S 2.20.1, S 2.20.2, S 2.22, S 2.22.1, S 2.23, S 2.23.1, S 2.24, S 2.26, S 2.27 e S 2.32.1, contrario ai restanti emendamenti), CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ZILLI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Si passa ora alla votazione degli emendamenti all'articolo 1 del DDL 9 – Collegata:

Gli emendamenti C 1.1 e C 1.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti C 1.3, C 1.4, C 1.5 e C 1.5.1 sono stati precedentemente ritirati.

L'articolo 1 del DDL 9 (Collegata) posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

Si passa ora alla votazione degli emendamenti all'articolo 2 del DDL 10 – Stabilità:

L'emendamento S 2.1 viene posto in votazione per parti separate.

Le lettere a), b) e c), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

Gli emendamenti S 2.2.1 e S 2.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 2.4 è stato ricollocato al numero S 4.10.1.

L'emendamento S 2.5, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento S 2.7, prima dell'emendamento S 2.6, come da richiesta avanzata in precedenza dal Relatore di minoranza Honsell, che non viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento S 2.6, che non viene approvato.

Gli emendamenti S 2.8, S 2.9, S 2.10, S 2.11, S 2.12, S 2.13, S 2.14, sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti S 2.15, S 2.16, S 2.16.1 e S 2.17, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 2.18 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento S 2.19, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 2.19, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 2.20 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento S 2.20.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 2.20.2 viene posto in votazione per parti separate.

Le lettere a), b) e c, poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'emendamento S 2.21 è stato ricollocato al numero S 3.9.1.

Gli emendamenti S 2.22, S 2.22.1, S 2.23 e S 2.23.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 2.24 è assorbito.

L'emendamento S 2.25 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 2.26 e S 2.27, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 2.28, S 2.29, S 2.30 e S 2.31 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento S 2.32, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 2.32.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 2 del DDL 10 (Stabilità) posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

A questo punto il PRESIDENTE, al fine di definire più utilmente il proseguo dei lavori, non rilevando contrarietà, sospende la seduta e convoca la Conferenza dei capigruppo.

La seduta è sospesa alle ore 18.55

La seduta riprende alle ore 19.06

Il PRESIDENTE nel dichiarare riaperta la seduta, comunica che la Conferenza dei capigruppo ha ridefinito l'orario delle sedute d'Aula, prevedendo di proseguire ora i lavori fino all'approvazione dell'articolo 2 del DDL 9 (Collegata) e dell'articolo 3 del DDL 10 (Stabilità); ha altresì stabilito per la giornata del 14 dicembre l'inizio della seduta antimeridiana alle ore 9.30 e la fine della seduta pomeridiana alle ore 23.00; mentre per la giornata del 15 dicembre è stato deciso l'inizio dei lavori della seduta antimeridiana alle ore 9.00 ed è stata confermata l'eventuale oltranza al fine di consentire la conclusione dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora all'esame dell'articolo 2 (Collegata) e articolo 3 (Stabilità), di competenza dell'assessore Zannier.

All'articolo 2 del ddl n. 9 (C-collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (C 2.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<< 3 bis. Al comma 79, dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), rispettivamente alla lettera b) dopo le parole <<il bando>> e alle lettere c) e d) dopo le parole <<uno o più bandi>>, sono inserite le seguenti: <<, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione,>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

B) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<< 3 bis. All'articolo 1 ter della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<eseguiti dai Consorzi di bonifica in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico)>>;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2.1. I criteri generali di riparto, fra i Consorzi di bonifica, delle risorse dirette a sostenere la spesa di cui al comma 2 sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.

2.2. La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse disponibili in base ai criteri di cui al comma 2.1 e può tenere conto delle eventuali osservazioni pervenute, entro il 15 settembre, dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate ad evidenziare necessità contingenti connesse all'efficace realizzazione delle opere. >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

C) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<< 3 bis. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), sono prorogati fino al termine dell'annata venatoria successiva all'approvazione, con decreto del Presidente della Regione, dell'aggiornamento del Piano Faunistico regionale. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

D) Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 38 della 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituita dalla seguente:

<<b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data del pagamento della sanzione amministrativa o della iscrizione a ruolo della medesima.>>.

3 ter. La disposizione di cui all'articolo 38, comma 4, lettera b) della legge regionale 6/2008, come sostituita dal comma 3 bis, si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

TRELEANI, MAZZOLINI

Emendamento modificativo (C 2.2)

"1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Alla legge regionale 07 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2 dell'articolo 2 le parole <<, nonché da soggetti privati>> sono soppresse;

b) Dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

<<2bis. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.>>;

c) Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 2 bis il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.>>;

d) Dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:

a) abbia compiuto sedici anni;

b) sia in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4.

3 ter. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro il territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita ai non residenti in Regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:

a) abbiano compiuto sedici anni;

a bis) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica.

b) siano in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4.

3 quater. Per le finalità di cui al comma 3 ter, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita ai residenti in Regione e non, senza il versamento all'Unione del contributo giornaliero, purché abbiano preventivamente comunicato all'EDR, secondo le modalità stabilite dal medesimo, di pernottare nel relativo territorio per almeno due notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

3 quinquies. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno.

3 sexies. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater il raccogliitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui ai commi 3 bis e 3 ter ovvero della comunicazione di cui al comma 3 quater.>>;

e) Al comma 4 dell'articolo 3 le parole << è individuato l'importo del contributo annuale>> sono sostituite dalle seguenti <<sono individuati gli importi del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui ai commi 3 bis e 3 ter>>;

f) Dopo il comma 4 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

<4 bis. Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:

a) abbia compiuto sedici anni;

b) sia in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 9.>>;

g) Al comma 5 dell'articolo 4 le parole <<ai residenti in Regione e non>> sono sostituite dalle seguenti <<ai non residenti in Regione>>;

h) Al comma 5 dell'articolo 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

<<a bis) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica.>>;

i) Al comma 5 bis dell'articolo 4, la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente <<due>> e le parole <<, e purché siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:>> sono soppresse;

j) Al comma 5 bis dell'articolo 4, le lettere a) e b) sono abrogate;

k) Ai commi 7 e 8 dell'articolo 4 dopo le parole <<ai sensi dei commi>> sono aggiunte le seguenti <<4 bis,>>;

l) Ai commi 8 e 9 dell'articolo 4 le parole <<di cui al comma 5>> sono sostituite dalle seguenti <<di cui ai commi 4 bis e 5>>.>>.

Nota: Il presente emendamento ha effetto solo normativo e non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

BUDAI, FERRARI

Emendamento modificativo (C 2.3)

"Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani, gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 80 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), stabiliti per i beneficiari dei contributi ai giovani e alle imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna, si considerano rispettati in caso di interruzione dell'attività di impresa a titolo individuale per un periodo non superiore a 18 mesi e di riavvio della medesima anche nell'ambito del regime fiscale di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): in tal caso, il periodo di mantenimento degli obblighi ricomincia decorrere dal riavvio dell'attività di impresa>>".

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BUDAI, FERRARI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (C 2.4)

"Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. Dopo il primo periodo del comma 4, dell'articolo 9, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) è aggiunto il seguente: <<Le variazioni consistenti esclusivamente nella modifica del periodo o delle giornate di apertura possono essere segnalate tramite posta elettronica certificata al Comune e ad ERSA, corredate dall'autocertificazione che conferma il possesso dei requisiti previsti dalla legge.>>."

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

RELAZIONE L'articolo 9 della legge in materia di agriturismo (LR 25/1996) prevede che i soggetti interessati all'avvio dell'attività agrituristica presentino al Comune una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e che tutti i casi di variazione della medesima siano segnalati sempre attraverso una SCIA, corredata da un'autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di legge previsti per lo svolgimento della stessa.

Al fine di semplificare gli oneri a carico delle imprese, si prevede che la sola variazione del periodo o delle giornate di apertura possa essere effettuata, in alternativa alla SCIA, tramite posta elettronica certificata, da inviarsi al Comune e ad ERSA, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tale modalità di comunicazione è già stata applicata in occasione dell'emergenza pandemica, sulla base di apposite indicazioni della Giunta regionale (DGR 680/2020).

MORETTI, CARLI, MENTIL

Emendamento modificativo (C 2.5)

"All'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

<<3 bis. All'articolo 27, comma 7, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.) la lettera d) è abrogata. >>.

"

MORETTI, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (C 2.6)

"Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis (Modifiche alla legge regionale 6/2008)

1 bis. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola <<realizzano>> è sostituita dalle seguenti: <<possono realizzare>>;

b) L'ultimo periodo è soppresso. >>"

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

All'articolo 3 del ddl n. 10 (Stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO, BULLIAN

Emendamento modificativo (S 3.1)

"Dopo il comma 51 è aggiunto il seguente:

<<51bis. Per l'acquisto di sistemi di prevenzione e dissuasione da installare lungo le strade nei tratti interessati da frequenti e segnalati passaggi di animali selvatici in modo da prevenire la collisione degli stessi con gli automobilisti è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026>>

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 12956

CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE TRATTE STRADALI ORDINARIE, REGIONALI E COMUNALI, FINALIZZATO ALL'INSTALLAZIONE DI DISSUASORI OTTICI E/O ACUSTICI PER LA FAUNA SELVATICA AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE L.R. N.24 DEL 2021 ART. 5 COMMA 28

|2024 +100.000,00 |2025 -- |2026 -- |

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti

| 2024: -100.000,00 | 2025: ---- | 2026: ---- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

PUTTO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento modificativo (S 3.2)

"Dopo il comma 51 è aggiunto il seguente:

<<51bis. Per il reinserimento graduale nei propri habitat naturali di animali selvatici impropriamente presenti all'interno dei centri urbani a ridosso delle abitazioni e delle infrastrutture è destinata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026>>"

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Programma 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: capitolo di nuova istituzione

|2024 +50.000,00 |2025 +50.000,00 |2026 +50.000,00 |

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti

| 2024: -50.000,00 | 2025: --50.000,00 | 2026: -50.000,00 |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo (S 3.2.0.1)

"A) In relazione all'emendamento 3.3, pagina 1, lettera A), la lettera c) del comma 51 bis è sostituita dalla seguente:

c) il comma 1 bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<1 bis. La Giunta regionale nomina l'amministratore del Fondo individuandolo tra i dirigenti o le posizioni organizzative della Direzione centrale di cui al comma 1, tenuto conto della competenza ed esperienza maturata in materia di credito agrario nonché della necessità di garantire il requisito di autonomia gestionale del Fondo, richiesto dalla normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi SIE. L'incarico è conferito per la durata massima di cinque anni, è rinnovabile e, in ogni caso, si risolve di diritto il centottantunesimo giorno successivo alla fine del mandato dell'organo che lo ha conferito. Qualora conferito ad una posizione organizzativa, l'incarico comporta l'attribuzione di un'indennità di carica annua il cui ammontare, posto a carico della dotazione del Fondo, è stabilito dalla Giunta regionale nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa tenendo conto del volume di attività finanziarie gestite dal Fondo medesimo.>>".

CAPOZZI, HONSELL, PELLEGRINO

Subemendamento modificativo all'emendamento 3.3 (S 3.2.1)

"1. Alla lettera H) dell'emendamento S3.3 dopo le parole << Al fine di>> sono aggiunte le seguenti <<conseguire un considerevole risparmio idrico e di>>.

Nota: con il presente emendamento si specifica che gli interventi di modernizzazione degli impianti ittici regionali dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico debba esser finalizzati anche a risparmiare la risorsa idrica, soprattutto quella prelevate dalle falde, anche per evitare il ripetersi dello stato di sofferenza idrica durato fino al 28 novembre scorso. Si ricorda che il settore ittigenico complessivamente ogni anno preleva 369 milioni di metri cubi di acqua sotterranea, spesso potabile e che l'ETPI è autorizzato a prelevare 335 l/s pari a 10 milioni di mc l'anno nei soli impianti di Rivignano e Talmassons.

"Il presente emendamento non comporta oneri finanziari".

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (S 3.3)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 51, sono inseriti i seguenti:

<< 51 bis. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) sono apportate le seguenti modifiche;

a) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<1. Dalla dotazione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l'erogazione di finanziamenti agevolati di durata non superiore a venti anni nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti

di Stato o, nel caso di utilizzo di Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), della normativa in materia di Fondi Strutturali Europei.>>;

b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<1. L'amministratore del Fondo o suo delegato, avvalendosi degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, adotta tutti i provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità:

a) agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e aggiornati con atto dell'Assessore competente in materia di agricoltura su mandato della Giunta medesima;

b) agli indirizzi operativi dettati dalla Giunta regionale con cui, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 bis, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti consistenti nell'applicazione di tassi di interesse agevolati e nell'eventuale conversione di finanziamenti in sovvenzione qualora previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis.>>;

c) al comma 1 bis dell'articolo 3, le parole <<fondi FEASR>> sono sostituite dalle seguenti: <<fondi SIE>>;

d) all'alinea del comma 1 dell'articolo 5, la parola <<concessi>> è sostituita dalla seguente: <<erogati>>;

e) all'inizio delle lettere e), g), h) e n) del comma 1 dell'articolo 5, le parole <<prestiti>>, <<mutui>> e <<prestiti o mutui>> sono sostituite dalla seguente: <<finanziamenti>>;

f) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 5, le parole << prestiti o mutui >> sono sostituite dalla seguente: <<finanziamenti>> e le parole <<nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa e degli indirizzi operativi di cui all'articolo 3, comma 1>>;

g) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

<<1 bis. Con disposizione di legge regionale può essere autorizzata la conversione parziale in sovvenzione dei finanziamenti di cui al comma 1 mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi. In tal caso, la legge stabilisce altresì l'importo complessivo massimo delle remissioni.>>;

h) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

1. I procedimenti per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti, definiti dagli indirizzi operativi della Giunta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono derogare all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e si svolgono nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le domande di finanziamento e aiuto sono presentate all'amministratore del Fondo di rotazione e, nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, possono essere presentate anche dopo l'avvio dell'investimento e, comunque, prima della relativa conclusione;

b) l'istruttoria è effettuata, secondo l'ordine di presentazione delle domande, a cura degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole al fine di accertare il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto dell'amministratore del Fondo di cui alla lettera c) che stabilisce l'ammissibilità del finanziamento e del relativo aiuto consistente nell'applicazione di un tasso di interesse agevolato e, qualora previsto ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis, nella rinuncia ad una quota dei rientri del finanziamento medesimo;

c) l'amministratore del Fondo dispone l'ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale di anticipazione della quota di provvista regionale del finanziamento sul conto corrente dell'istituto o dell'ente di credito convenzionato;

d) nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, a conclusione dell'intervento gli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole effettuano l'istruttoria delle richieste di collaudo ai fini dell'erogazione del finanziamento da parte dell'istituto o ente di credito;

e) l'istituto o l'ente di credito convenzionato può erogare il finanziamento in una o più soluzioni, previa verifica dell'affidabilità creditizia del beneficiario in funzione dell'assunzione del rischio dell'operazione in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 7;

f) l'aiuto si intende concesso alla data di erogazione del finanziamento a saldo e stipula del relativo contratto, anche ai fini della registrazione del piano di ammortamento;

h) l'erogazione del finanziamento all'impresa può essere sottoposta alla condizione risolutiva della presentazione, anche integrale, delle quietanze degli interventi realizzati entro centoventi giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, a pena di risoluzione del medesimo e di conseguente decadenza dell'aiuto.

2. In alternativa ai criteri previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli indirizzi operativi della Giunta possono prevedere che le domande siano presentate all'istituto o ente di credito convenzionato che accerta il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e verifica l'affidabilità creditizia del beneficiario comunicando l'ammissibilità del finanziamento. In tal caso, la verifica della realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, lettera d) è effettuata dall'istituto o ente di credito.>>;

i) al primo comma dell'articolo 6 è abrogato il seguente punto:

<<- per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.>>.

51 ter. Per le finalità previste dalla legge regionale 80/1982 come modificata dal comma 51 bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

B) Dopo il comma 51, sono inseriti i seguenti:

<< 51 bis. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 45 sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché attraverso la realizzazione di attività di ricezione ed ospitalità esercitate negli spazi aziendali, ivi comprese la somministrazione e la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di iniziative a carattere didattico e ricreativo. >>;

b) al comma 46, dopo le parole: <<commercializzazione dei prodotti agricoli>> sono inserite le seguenti: <<nonché per la realizzazione di attività di ricezione ed ospitalità e>>.

51 ter. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 45 e 46 della legge regionale 45/2017 come modificati dal comma 51 bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.>>

C) Dopo il comma 51, sono inseriti i seguenti:

<< 51 bis. In coerenza con la proroga, al 30 giugno 2024, del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale continua a dare applicazione al "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino", di cui all'articolo 12, comma 2 bis della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) e a tal fine:

a) ad integrazione di quanto previsto dal comma 6 bis del medesimo articolo 12, è disposto un ulteriore limite complessivo massimo di 5 milioni di euro per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento da parte del Fondo, nell'anno 2024, nell'ambito del Programma;

b) ad integrazione di quanto previsto dal comma 9, lettera b bis) del medesimo articolo 12, la Giunta regionale può impartire all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che un'ulteriore parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 3 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma in deroga all' articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.

51 ter. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020, come integrato dal comma 51 bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.>>

D) Dopo il comma 51, sono inseriti i seguenti:

<< 51 bis. Le domande per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole per l'istallazione di impianti fotovoltaici, relative al bando approvato con delibera della Giunta regionale n. 1371 dell'1 settembre 2023 ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 45 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) possono essere presentate fino al 31 dicembre 2024.

51 ter. A seguito della scadenza del regime di aiuto previsto dalla Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni, dal 1 luglio 2024, i contributi di cui al comma 51 bis sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

51 quater. Per le finalità previste dal comma 42 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 51bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026>>. (S/68210 e S/68211)

E) Dopo il comma 51, sono inseriti i seguenti:

<<51bis. In coerenza con la proroga, al 30 giugno 2024, del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'Amministrazione regionale, in continuità con le finalità e gli interventi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è autorizzata a concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui:

a) nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione;

b) qualora l'attività di produzione di latte sia stata impedita da calamità naturali o da eventi climatici avversi, adeguatamente documentati, che abbiano precluso l'accesso al compendio malghivo negli ultimi tre anni, non è necessaria la dimostrazione della produzione e trasformazione di latte oppure della produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione.

51 ter. I soggetti di cui al comma 51 bis, se cooperative, devono risultare iscritti nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

51 quater. Gli aiuti di cui al comma 51 bis sono finalizzati a sostenere le seguenti spese inerenti il compendio malghivo:

- a) realizzazione di interventi strutturali o di adeguamento funzionale degli edifici e relative pertinenze;
- b) realizzazione di impianti che ne consentono la riqualificazione;
- c) acquisto di nuove attrezzature per le attività di trasformazione e commercializzazione;
- d) spese tecniche collegate alla lettera a).

51 quinquies. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

51 sexies. È ammessa un'unica domanda di aiuto per singolo compendio malghivo.

51 septies. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 51 bis sono presentate, utilizzando il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, mediante invio all'indirizzo PEC competitivita@certregione.fvg.it entro l'1 marzo 2024, corredate dei seguenti allegati:

- a) documentazione comprovante la proprietà o il diritto di godimento del compendio malghivo per almeno cinque anni successivi all'1 marzo 2024;
- b) in caso di cooperative, dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle cooperative;
- c) documentazione comprovante l'eventuale conferimento di latte ad altra malga per la relativa trasformazione;
- d) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare;
- e) computo metrico in caso di interventi strutturali e un preventivo di spesa per ciascun impianto o attrezzatura;
- f) preventivo delle spese tecniche di cui al comma 51 quater, lettera a), nella misura massima del 10 per cento.

51 octies. Il modello di presentazione della domanda può prevedere ulteriore documentazione rispetto a quella elencata al comma 51 septies, se necessario per dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 51 nonies.

51 nonies. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all' articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19). Con deliberazione della Giunta regionale sono predeterminati i criteri di priorità per la concessione degli aiuti.

51 decies. Gli aiuti sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 400.000 euro, di cui non oltre 200.000 euro per spese relative alle attività di produzione di prodotti agricoli. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici relativi alle medesime spese oggetto di aiuto.

51 undecies. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, comunque, non oltre il termine di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

51 duodecies. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo.

51 terdecies. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere in uso nel periodo di monticazione, presso il compendio malghivo oggetto della richiesta di contributo, per tre anni dal pagamento del saldo, i beni mobili acquistati ai sensi del comma 51 quater, lettere b) e c). La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per cui il medesimo non è stato rispettato.

51 quaterdecies. Per le finalità previste dal comma 51 bis è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52. (NI S/68604)

F) Dopo il comma 51, sono inseriti i seguenti:

<< 51 bis. Al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole incrementando la produttività e l'efficienza dei sistemi di lavorazione nell'ambito di organizzazioni produttive che concentrano l'offerta e gestiscono la commercializzazione in forma associata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per gli investimenti diretti a rinnovare gli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli a favore di cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori che abbiano almeno un'unità tecnico-economica sul territorio regionale attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli e che associno almeno 100 imprese di produzione agricola.

51 ter. All'attuazione degli interventi di cui al comma 51 bis la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare uno o più settori produttivi e che rispettano i seguenti criteri:

a) i contributi sono concessi tramite procedure a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000;

b) i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'articolo 17 inerente gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

c) sono considerate spese ammissibili anche le opere edili funzionali al rinnovo degli impianti di lavorazione;

d) la misura dei contributi non può superare l'intensità del 40 per cento della spesa ammissibile;

e) gli investimenti per cui viene presentata domanda di contributo non possono riguardare una spesa ammissibile inferiore a 2 milioni di euro e, in ogni caso, ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, non possono essere riconosciute come ammissibili spese superiori a 3,5 milioni di euro.

51 quater. Per le finalità previste dal comma 51 bis è destinata la spesa di 2.800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52. >> (NI S/68591)

G) Dopo il comma 51, sono inseriti i seguenti:

<< 51 bis. Al fine di valorizzare la qualità delle produzioni regionali certificate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi di tutela per le spese necessarie alla revisione e all'aggiornamento dei disciplinari dei vini e dei prodotti agroalimentari riconosciuti quali Denominazione di origine protetta o Indicazione Geografica protetta.

51 ter. I contributi di cui al comma 51 bis sono concessi nella misura massima di 10.000 euro con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

51 quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 51 bis sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari dai Consorzi di tutela secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'attività da svolgere per la revisione medesima;
- b) preventivo di spesa in cui è descritta la correlazione tra i costi da sostenere e l'attività da svolgere.

51 quinquies. I contributi di cui al comma 51 bis sono concessi entro il termine di sessanta giorni. La medesima denominazione d'origine può ottenere un unico contributo ogni quinquennio. Il contributo, se richiesto nella domanda di cui al comma 51 quater, è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Il decreto di concessione determina il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.

51 sexies. Per le finalità previste dal comma 51 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 40.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52. (NI S/68592)

H) Dopo il comma 51, sono inseriti i seguenti:

<< 51 bis. Al fine di ottimizzare l'attività di produzione delle specie ittiche finalizzate al ripopolamento e al prelievo nell'ambito dell'esercizio della pesca sportiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio ittico le risorse necessarie per l'esecuzione di interventi di modernizzazione degli impianti ittici regionali di cui all'articolo 37 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).

51 ter. Per le finalità previste al comma 51 bis è destinata la spesa complessiva di 1.150.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.>> (NI S/68593)

I) Dopo il comma 51, sono inseriti i seguenti:

<< 51 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente all'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) le risorse finalizzate a garantirne il funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, con particolare riferimento alla produzione e acquisto di fauna ittica, alle attività finalizzate alla ricostituzione dello stock di anguilla e alla realizzazione di studi, ricerche e indagini.

51 ter. Per le finalità previste al comma 51 bis è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 euro suddivisa in ragione di 390.000 euro per l'anno 2024 e 355.000 euro per l'anno 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma n. 2 (Caccia e pesca) -

Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52. (NI S/68594) 51 quater. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
- b) i commi 64 e 65 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
- c) i commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali).

J) Al comma 52 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA C (RELATIVA ALL'ARTICOLO 3)

=====

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

12116/S SPESE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE REGIONALE L.R. N. 53 DEL 1981 ART. 42, L.R. N. 18 DEL 2016 ART. 29

CASSA 0,00 2024 30.000,00 2025 0,00 2026 0,00

12117/S SPESE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE REGIONALE L.R. N. 18 DEL 2016 ART. 29, L.R. N. 53 DEL 1981 ART. 42

CASSA 0,00 2024 30.000,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 60.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

CASSA 0,00 2024 60.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2024 60.000,00 2025 0,00 2026 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 1 - Spese correnti

3146/S CONTRIBUTI ALL'ENTE GESTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI L.R. N. 42 DEL 1996 ART. 40/2 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 42 DEL 1996 ART. 84 COMMA 4

CASSA 0,00 2024 100.000,00 2025 100.000,00 2026 100.000,00

10257/S RISERVE PER LA BIOSFERA ENTI PUBBLICI
L.R. N.20 DEL 2021 ART. 63

CASSA 0,00 2024 10.000,00 2025 0,00 2026 0,00

10258/S RISERVE PER LA BIOSFERA PRIVATI
L.R. N .20 DEL 2021 ART. 63

CASSA 0,00 2024 10.000,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 120.000,00 2025 100.000,00 2026 100.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
68104/S CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI RIPRISTINO BIOTOPHI NATURALI - CONDUTTORI PRIVATI
L.R. N. 42 DEL 1996 ART. 40/7 COMMA 1

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00
2026 50.000,00

68105/S CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI RIPRISTINO BIOTOPHI NATURALI - CONDUTTORI PUBBLICI
L.R. N. 42 DEL 1996 ART. 40/7 COMMA 1

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00
2026 50.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 0,00 2025 0,00
2026 100.000,00

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

CASSA 0,00 2024 120.000,00 2025 100.000,00 2026 200.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

CASSA 0,00 2024 120.000,00 2025 100.000,00 2026 200.000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
TITOLO 1 - Spese correnti

68592/S CONTRIBUTO AI CONSORZI DI TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE PROTETTE A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER L'ATTIVITA' DI REVISIONE DEI DISCIPLINARI DI
PRODUZIONE
L.R. STAB . N.1 Da 2023 ART. 3

CASSA 0,00 2024 30.000,00 2025 30.000,00 2026 40.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 30.000,00 2025 30.000,00 2026 40.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

7291/S FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 80/1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI L.R. N. 80 DEL 1982 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 3, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 4, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 5, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 6, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 7, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 8, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 3 COMMA 12, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 2 COMMA 8, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 4 LETT. B, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 12, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 3 COMMA 38

CASSA 0,00 2024 7.200.000,00 2025 0,00 2026 0,00

10270/S AIUTI AI SOGGETTI TITOLARI DI DIRITTI DI PROPRIETÀ O DI GODIMENTO DI COMPENDI MALGHIVI UBICATI NEL TERRITORIO REGIONALE IN CUI, NEL CORSO DI ALMENO UNO DEGLI ULTIMI TRE ANNI, È STATA SVOLTA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI LATTE OPPURE È STATA SVOLTA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI LATTE AI FINI DEL CONFERIMENTO AD ALTRA MALGA PER LA RELATIVA TRASFORMAZIONE L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 9 LETT. A, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 4

CASSA 0,00 2024 -1.500.000,00 2025 0,00 2026 0,00

68210/S CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ZOOTECNICHE, DI SEMINATIVI, ORTICOLE E FLORICOLE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI L.R. N.13 DEL 2023 ART. 3 COMMA 42

CASSA 0,00 2024 -1.500.000,00 2025 0,00 2026 0,00

68211/S CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI – ALTRE IMPRESE L.R. N.13 DEL 2023 ART. 3 COMMA 42

CASSA 0,00 2024 -1.500.000,00 2025 0,00 2026 0,00

68591/S CONTRIBUTI A FAVORE DI COOPERATIVE, CONSORZI O ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DESTINATI A RINNOVARE GLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 3

CASSA 0,00 2024 2.800.000,00 2025 0,00 2026 0,00

68604/S AIUTI AI SOGGETTI TITOLARI DI DIRITTI DI PROPRIETÀ O DI GODIMENTO DI COMPENDI MALGHIVI UBICATI NEL TERRITORIO REGIONALE IN CUI NEL CORSO DI ALMENO UNO DEGLI ULTIMI TRE ANNI È STATA SVOLTA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI LATTE OPPURE È STATA SVOLTA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI LATTE AI FINI DEL CONFERIMENTO AD ALTRA MALGA PER LA RELATIVA TRASFORMAZIONE L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 3

CASSA 0,00 2024 1.500.000,00 2025 0,00 2026 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 10.000.000,00 2025 0,00 2026 0,00

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

CASSA 0,00 2024 10.030.000,00 2025 30.000,00 2026 40.000,00

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

TITOLO 1 - Spese correnti

4273/S TRASFERIMENTI ALL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LE ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE CON ANGUILLE

L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 14 COMMA 3

CASSA 0,00 2024 -25.000,00 2025 -25.000,00 2026 -25.000,00

10273/S TRASFERIMENTO ALL'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO (ETPI) PER L'ACQUISTO DI FAUNA ITTICA NON AUTOCTONA DA IMMETERE NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 64

CASSA 0,00 2024 -180.000,00 2025 -180.000,00 2026 -180.000,00

68303/S ETPI - CONTRIBUTO ALL'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI SULL'AUTOCTONIA DELLE RISORSE ITTICHE

L.R. N.14 DEL 2023 ART. 3 COMMA 5

CASSA 0,00 2024 -35.000,00 2025 0,00 2026 0,00

68594/S ETPI - CONTRIBUTO ALL'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 3

CASSA 0,00 2024 390.000,00 2025 355.000,00 2026 355.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2024 150.000,00 2025 150.000,00 2026 150.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

68593/S ETPI - CONTRIBUTO ALL'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI REGIONALI DI CUI ALLA L.R. 42/2017, ART. 37

L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 3

CASSA 0,00 2024 150.000,00 2025 500.000,00 2026 500.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 150.000,00 2025 500.000,00 2026 500.000,00

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

CASSA 0,00 2024 300.000,00 2025 650.000,00 2026 650.000,00

MISSIONE 16 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

CASSA 0,00 2024 10.330.000,00 2025 680.000,00 2026 690.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
970852/S INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI ED ITTICHE
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2024 - 510.000,00 2025 -780.000,00 2026 -890.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2024 - 510.000,00 2025 -780.000,00
2026 -890.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2024 - 510.000,00 2025 -780.000,00
2026 -890.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2024 - 510.000,00 2025 -780.000,00
2026 -890.000,00

BUNA, GHERSINICH, CALLIGARIS, BUDAI, FERRARI, SPAGNOLO

Emendamento modificativo (S 3.4)

“Dopo il comma 51 sono aggiunti i seguenti:

<<51 bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di iniziative finalizzate a salvaguardare i valori e le tradizioni della cultura rurale dei territori montani, in particolare attraverso l'incremento degli spazi dedicati alle relative iniziative didattiche, ricreative e divulgative, l'Amministrazione regionale, nell'anno 2024, è autorizzata a concedere contributi ai Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) per la ristrutturazione e l'adeguamento di locali situati in contesti rurali in cui realizzare, anche in collaborazione con soggetti senza fini di lucro, attività ricreative e di sensibilizzazione culturale verso i temi della ruralità rivolte principalmente alla popolazione scolastica.

51 ter. Le domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 51 bis sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna dall'1 febbraio all'1 marzo 2024. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della documentazione che dimostra le disponibilità dei locali per almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo, della relazione descrittiva degli interventi previsti e delle attività che si prevede di realizzare all'interno dei locali del quadro economico di spesa e del cronoprogramma.

51 quater. I contributi sono concessi nel limite della spesa ammissibile e delle risorse disponibili. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. In caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

51 quinquies. Per le finalità previste dal comma 51 bis è destinata la spesa di 300.000 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 52. (capitolo di nuova istituzione)

51 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 51 quinquies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024-2026.>>.”

GHERSINICH, BUDAI, FERRARI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (S 3.5)

“Dopo il comma 51 è aggiunto il seguente:

<<51 bis. Nell’ambito dei procedimenti per il pagamento dei canoni di competenza regionale relativi all’annualità 2021 dovuti quale corrispettivo dell’utilizzazione dei beni demaniali marittimi per finalità di pesca e acquacoltura identificati nell’allegato B alla delibera della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 437, in applicazione dei criteri di quantificazione dei canoni medesimi per l’anno 2021 stabiliti dall’articolo 100, comma 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) convertito in legge, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le finalità di interesse pubblico ivi previste si considerano assolte dalla presenza sul relativo fondale di dispositivi di concentrazione ittica finalizzati al ripopolamento ittico e all’incremento della biodiversità.>>.”

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (S 3.6)

“All’articolo 3, dopo il comma 51, si aggiungono i seguenti:

<<51 bis. Allo scopo di tutelare l’ambiente e l’ecosistema circostante, salvaguardare la biodiversità, promuovere forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e le filiere d’agricoltura biologica, la salute e favorire la salute e l’informazione dei consumatori, la Regione attiva, anche in collaborazione con le Università, gli istituti tecnici agrari, gli enti di formazione, le associazioni e le organizzazioni agricole presenti sul territorio, interventi di informazione e formazione rivolti alle imprese agricole esistenti, alle nuove imprese agricole e alla popolazione.

51 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

51 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 51 bis è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52. (NI) >>”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: capitolo di nuova istituzione

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA C (RELATIVA ALL’ART. 3)

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: + 200.000		2025: + 200.000		2026: + 200.000
-----------------	--	-----------------	--	-----------------

COPERTURE:

Capitolo 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE N. 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA N. 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: - 200.000		2025: --		2026: - 200.000
-----------------	--	----------	--	-----------------

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

Capitolo 70008 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

MISSIONE N. 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA N. 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: --		2025: - 200.000		2026: --
----------	--	-----------------	--	----------

HONSELL

Emendamento modificativo (S 3.7)

"All'articolo 3, dopo il comma 51, si aggiungono i seguenti:

<<51 bis. Al fine di contribuire a promuovere pratiche di pesca sostenibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, ai Gruppi d'Azione Costiera attivi in Friuli Venezia Giulia e ai consorzi e cooperative fra pescatori, contributi per la realizzazione di progetti atti a favorire la gestione sostenibile delle risorse ittiche ed il ripopolamento ittico delle acque costiere e della laguna.

51 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo di cui al comma 51 bis, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

51 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 51 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52. (NI) >>"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: capitolo di nuova istituzione

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA C (RELATIVA ALL'ART. 3)

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: + 1.000.000 | 2025: + 1.000.000 | 2026: + 1.000.000

COPERTURE:

Capitolo 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE N. 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA N. 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: - 1.000.000 | 2025: -- | 2026: - 1.000.000

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

Capitolo 70008 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

MISSIONE N. 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA N. 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2024: -- | 2025: - 1.000.000 | 2026: --

: MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 3.8)

"1. Dopo il comma 51 si aggiungono i seguenti commi:

<< 51 bis. Nell'ottica di aumentare la cittadinanza attiva attorno al tema del recupero e della cura della fauna selvatica anche al fine di migliorare il servizio grazie al supporto dei volontari che potranno aiutare gli addetti si autorizza la Regione a finanziare e programmare dei corsi specifici dedicati a cittadine e cittadini al fine di acquisire le competenze necessarie all'aiuto del personale nei centri di recupero della fauna selvatica presenti in regione.

51 ter. Per le finalità di cui al comma 51 bis è destinata la spesa complessiva di 60.000,00 euro, suddivisi in ragione di 30.000,00 euro per l'anno 2024 e di 30.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n.9 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52(CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>."

CONSEQUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI (PER LA NUOVA AUTORIZZAZIONE E A COPERTURA DELLA STESSA):

=====
TABELLA C (RELATIVA ALL'ARTICOLO 3)

=====
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

|2024 +30.000,00 |2025 + 30.000 |2026 --|

Copertura

=====
TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)

=====
MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

970090 S –NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2024 -30.000,00 |2025 -- |2026 -- |

70008 S – PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

|2024 -- |2025 -30.000,00 |2026 -- |

MAZZOLINI, DI BERT, BERNARDIS, MORANDINI, MAZZOLINI, POLESELLO, BOLZONELLO, LIRUTTI, GRILLI

Emendamento modificativo (S 3.9)

"Dopo il comma 51 sono aggiunti i seguenti:

<<51 bis. Nell'ambito delle finalità di razionale utilizzazione del territorio montano nonché di contrasto alla frammentazione e polverizzazione fondiaria di cui alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le Comunità di montagna concedono contributi ai privati e alle PMI agricole e forestali a sostegno delle spese notarili e professionali connesse ad operazioni di permuta e compravendita di terreni a destinazione urbanistica agricola o forestale che, con finalità di ricomposizione fondiaria, comportano l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento dei fondi.

51 ter. I contributi di cui al comma 51 bis sono concessi secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Comunità di montagna nel rispetto dei seguenti indirizzi unitari:

a) i contributi sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili e, comunque, nel limite massimo di 2.000 euro per operazione;

b) in caso di PMI i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis";

c) trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) sul divieto generale di contribuzione.

51 quater. Il Comune di Forgaria nel Friuli e il Comune di Prepotto si convenzionano rispettivamente con la Comunità di montagna Gemonese e la Comunità di montagna Natisone e Torre per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 51 bis.

51 quinquies. Al fine di supportare le Comunità di montagna nella concessione dei contributi di cui al comma 51 bis, l'Amministrazione regionale ripartisce entro il 31 marzo di ogni anno le risorse finanziarie disponibili nel rispetto dei seguenti criteri stabiliti in via sperimentale per i primi tre anni di applicazione:

a) per i primi due esercizi finanziari, le risorse vengono ripartite in proporzione alla superficie del territorio delle singole Comunità di montagna, ivi compresi i Comuni di cui al comma 51 quater;

b) per il terzo esercizio finanziario, la quota corrispondente al 50 per cento delle risorse disponibili è ripartita in proporzione alla superficie del territorio delle singole Comunità e la restante quota è ripartita in proporzione ai contributi concessi dalle Comunità nell'anno precedente;

c) le eventuali economie di spesa a carico dei bilanci delle Comunità di montagna vengono utilizzate dalle stesse per la concessione dei contributi di cui al comma 51 bis relativi agli anni successivi; a tal fine, le economie sono detratte dall'importo spettante a ciascuna Comunità per l'anno successivo a quello in cui si sono prodotte e sono proporzionalmente ripartite fra le altre Comunità.

51 sexies. Per le finalità previste dal comma 51 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della

spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52 (NI/ __).

51 septies. Agli oneri derivanti dal comma 51 sexies si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (Spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2024-2026.>>.”

NOTE: Rilevato che le operazioni di commassamento fondiario di terreni agricoli, funzionali alla migliore redditività dei suoli nonché alla semplificazione nella gestione anche amministrativa degli stessi, sono spesso ostacolate dalla parcellizzazione dei fondi e dall'eterogeneità delle proprietà che sui medesimi insistono, la proposta emendativa è finalizzata ad offrire un sostegno finanziario per le spese notarili collegate alle permutate e compravendite di lotti agricoli, incentivando la migliore composizione dei fondi per perseguire l'efficiamento produttivo degli stessi.

CONFICONI,

Emendamento modificativo (S 3.9.1)

“Dopo il comma 51 sono inseriti i seguenti:

<< 51 bis. Al fine di limitare l'inquinamento ambientale derivante dallo smog, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia per l'acquisizione di aree ove mettere a dimora essenze arboree e per la realizzazione di boschi urbani e barriere verdi.

51 ter. All'articolo 32, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<< c bis) nell'ambito del piano straordinario di sostenibilità ambientale denominato “Un albero per ogni abitante”, a tutti i soggetti, pubblici e privati, disponibili nel triennio 2024 – 2026 ad accogliere in ambiti idonei il materiale vivaistico. La direzione centrale competente in materia forestale provvede alla necessaria assistenza nella messa a dimora delle piante.>>.

51 quater. Per le finalità previste dai commi 51 bis e 51 ter è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000,00 euro suddivisa in ragione di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. ... (..) - Programma n. ... (..) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella C di cui al comma 62 (capitolo di nuova istituzione).>>”

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

2024:	- 1.000.000,00	2025: 2026: -1.000.000,00

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2024

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

2024:	2025: -1.000.000,00	2026:

CAPITOLO 70008 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

CONFICONI, CARLI, FASIOLO

Emendamento modificativo (S 3.9.1.1)

"All'articolo 5 dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

<<18 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario finalizzato all'adeguato miglioramento delle condizioni di sicurezza da caduta massi ai fini della fruibilità turistica ciclo-pedonale della Vecchia Strada della Val Cellina.

18 ter. Entro il 30 marzo 2024 con deliberazione della Giunta regionale sono identificati i beneficiari del contributo, nonché le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione della spesa.

18 quater. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

18 quinquies. Per le finalità di cui al comma 18 bis è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 18. (Capitolo S/Nuova istituzione).>>"

COPERTURA:

=====

TABELLA K relativa all'Art. 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2024: - 10.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 10.000.000 euro per il 2024

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (S 3.9.2)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 51 sono inseriti i seguenti:

<<51 bis. In via sperimentale, e limitatamente alle risorse stanziare con la presente legge, l'Amministrazione regionale promuove l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili in agricoltura nell'ambito delle specifiche disposizioni statali che riconoscono caratteristiche peculiari alle comunità energetiche agricole di cui all'articolo 47, comma 10 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. A tal fine, l'Amministrazione è autorizzata a concedere un contributo biennale per la costituzione e l'avvio di una comunità energetica agricola in grado di operare sull'intero territorio regionale, secondo le modalità e i criteri stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

51 ter. I contributi di cui al comma 51 bis sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. I contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza la presentazione di garanzie.

51 quater. Per le finalità di cui al comma 51 bis è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di euro 100.000 per l'anno 2024 e euro 100.000 per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52. (NI S/68610)

B) Dopo il comma 51 sono inseriti i seguenti:

<<51 bis. In via sperimentale, e limitatamente alle risorse stanziare con la presente legge la Regione, in coerenza con gli interventi già avviati per la razionalizzazione dell'impiego della risorsa idrica a fini irrigui ai sensi dell'articolo 3, comma 38 e comma 43, della Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 15 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) concede contributi alle PMI agricole per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di irrigazione ad aspersione ormai vetusti.

51 ter. All'attuazione degli interventi di cui al comma 51 bis la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;

b) i contributi sono concessi tramite procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000

c) i contributi sono finalizzati alla sostituzione di porzioni di impianti di irrigazione ad aspersione fissi quali, in particolare, giunti e tubature metalliche o in fibro - cemento, con esclusione delle parti elettriche e meccaniche;

d) sono soggetti a contributo unicamente gli impianti vetusti collocati in comizi irrigui che non sono destinati ad essere convertiti all'irrigazione di precisione per almeno i cinque anni successivi a quello di emanazione del bando;

e) i comizi di cui alla lettera c) sono individuati nei bandi sulla base delle informazioni presenti nei Piani generali di bonifica, anche in fase di approvazione, sentiti i Consorzi di bonifica;

f) i bandi stabiliscono l'importo massimo della spesa ammissibile per ettaro e per beneficiario.

51 quater. Per le finalità di cui al comma 51 bis è destinata la spesa di 200.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.>> (NI S/68611)

C) Dopo il comma 51 sono inseriti i seguenti:

<<51 bis. In via sperimentale, e limitatamente alle risorse stanziare con la presente legge al fine di consolidare le iniziative avviate, anche attraverso i contributi di cui all'articolo 3, comma 53 della legge

regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), nell'ambito della vendita on line dei prodotti agricoli e agroalimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la promozione delle vetrine elettroniche.

51 ter. I contributi di cui al comma 51 bis sono concessi agli organismi associativi, comunque denominati, che hanno sede nel territorio regionale e che gestiscono piattaforme informatiche aventi, oltre le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 53 della legge regionale 19/2024, i seguenti requisiti minimi:

a) il sito web per la vendita on line comprende almeno 150 prodotti provenienti dal territorio regionale e contiene una descrizione accurata di tutte le aziende produttrici e del relativo territorio di produzione;

b) la vendita on line è integrata con l'attività di un centro logistico che assicura il ritiro dei prodotti presso i produttori, la preparazione degli ordini e la spedizione ai clienti finali.

51 quater. I contributi di cui al comma 51 bis sono concessi, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili e comunque nel limite massimo di 50.000 euro a beneficiario, in osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni e, dal 1 luglio 2024, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

51 quinquies. Sono considerate ammissibili le spese sostenute, successivamente all'attivazione del sito per la vendita on line, per la realizzazione di attività di e-commerce, marketing e promozione del sito web.

51 sexies. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 51 bis sono presentate dall'1 febbraio all'1 marzo 2024 alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva degli interventi realizzati e previsti per l'anno 2024 nonché dell'elenco dei costi sostenuti e del preventivo dettagliato di spesa. Ogni beneficiario può presentare un'unica domanda.

51 septies. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorso un anno dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

51 octies. Per le finalità di cui al comma 51 bis è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52. (NI S/68612)

51 nonies. I commi da 64 a 66 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono abrogati.

D) Dopo il comma 51 sono inseriti i seguenti:

<<51 bis. In considerazione delle misure e indicazioni adottate per evitare la diffusione del virus della peste suina africana (PSA) e in continuità con quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 33 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), al fine di tutelare la

macellazione per consumo domestico privato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese connesse con lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo effettuate, sul territorio regionale da privati cittadini residenti in regione, dall'1 gennaio 2024 fino al termine della campagna di macellazione fissato al 15 marzo 2024.

51 ter. Il contributo è concesso per il tramite degli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, quali stabilimenti o impianti che dopo la raccolta effettuano attività intermedie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del citato regolamento, che effettuano il trasporto, la gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo di cui al comma 51 bis.

51 quater. L'istanza di adesione alla procedura per la concessione del contributo ai privati individuati al comma 51 bis è presentata dagli stabilimenti di cui al comma 51 ter alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro l'1 aprile 2024. Il contributo è ripartito e concesso in parti uguali tra le istanze di adesione ammissibili, nei limiti dello stanziamento disponibile.

51 quinquies. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, con le modalità ed entro il termine e l'importo massimo per prestazione unitaria indicati nel decreto di concessione, gli stabilimenti di cui al comma 51 ter che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo ai privati presentano le fatture emesse a carico degli stessi per le macellazioni effettuate ai sensi del comma 51 bis con l'indicazione dell'intervento regionale ai sensi del comma medesimo e indicano gli estremi delle notifiche di macellazione all'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente.

51 sexies. A fini della concessione dei contributi di cui al comma 51 bis, per le macellazioni effettuate per consumo domestico privato, le aziende agricole aventi sede in regione sono equiparate ai privati cittadini.

51 septies. Per le finalità di cui al comma 51 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52. (NI S/68613)

E) Dopo il comma 51 sono inseriti i seguenti:

<<51 bis. Nel perdurare della situazione di incertezza sull'andamento dei mercati e sulla fluttuazione dei costi delle fonti energetiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'anno 2024 ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, al fine di continuare a sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi riferiti all'anno 2023.

51 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 bis è presentata dai Comuni interessati tramite posta elettronica al Servizio competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

51 quater. Le risorse vengono ripartite tra i Comuni in proporzione ai consumi riferiti all'anno 2022 e finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 38 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023). Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i Comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di GPL in base ai consumi sostenuti nell'anno solare 2023 e rilevabili dalle fatturazioni emesse dal gestore del servizio.

51 quinquies. Qualora l'importo complessivo delle istanze presentate dagli utenti al singolo Comune sia superiore al contributo concesso, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie comunali nel limite

delle risorse stanziare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso previa richiesta del Comune interessato.

51 sexies. Per le finalità previste dal comma 51 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52. (NI S/68614)

F) Dopo il comma 51 sono inseriti i seguenti:

<<51 bis. Le domande presentate per la concessione del contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria di cui all'articolo 3, comma 70 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) possono essere finanziate con le risorse disponibili sull'esercizio 2024.

51 ter. Per le finalità di cui al comma 51 bis, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52. (NI S/68615)

G) Al comma 52 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA C (RELATIVA ALL'ARTICOLO 3)

=====

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

TITOLO 1 - Spese correnti

2962/S SPESE PER LE RETRIBUZIONI, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NONCHÉ PER I RELATIVI ONERI RIFLESSI DELLE MAESTRANZE ASSUNTE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO IVI COMPRESI GLI ONERI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE - U.1.01.01.01.000 – RETRIBUZIONI IN DENARO

L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 87 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 88 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 88 COMMA 4; L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 88 COMMA 5, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 89, DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008, L.R. N.12 DEL 2009 ART. 4 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 1990, DECRETO LEGISLATIVO N. 626 1994 ART. 16, DECRETO LEGISLATIVO N. 626 1994 ART. 17.

CASSA	0,00	2024	39.000,00	2025	470.000,00	2026	460.000,00
-------	------	------	-----------	------	------------	------	------------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	39.000,00	2025	470.000,00	2026	460.000,00
-------	------	------	-----------	------	------------	------	------------

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

CASSA	0,00	2024	39.000,00	2025	470.000,00	2026	460.000,00
-------	------	------	-----------	------	------------	------	------------

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

CASSA	0,00	2024	39.000,00	2025	470.000,00	2026	460.000,00
-------	------	------	-----------	------	------------	------	------------

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

68241/S CONTRIBUTO AI CONSORZI O ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI CON SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE PER INIZIATIVE DI ADEGUAMENTO ALLE MODERNE STRATEGIE DI MARKETING OMNICANALE

L.R. N.13 DEL 2023 ART. 3 COMMA 64

CASSA	0,00	2024	-50.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

68610/S CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE E L'AVVIO DI UNA COMUNITA' ENERGETICA REGIONALE (CER) AGRICOLA IN GRADO DI OPERARE SULL'INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE FVG

L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 3

CASSA	0,00	2024	100.000,00	2025	100.000,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------

68612/S CONTRIBUTO AI CONSORZI O ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI CON SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE VETRINE ELETTRONICHE

L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 3

CASSA	0,00	2024	150.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

68613/S CONTRIBUTO A RISTORO DELLE SPESE CONNESSE ALLO SMALTIMENTO DEI DERIVATI DA MACELLAZIONE DOMESTICA DI SUINI NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA DI PREVENZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA)

L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 3

CASSA	0,00	2024	100.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

68615/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI GESTORI DI PARCHI DEDICATI ALL'ALLEVAMENTO DI RAPACI E ALLA PRATICA DELL'ARTE DELLA FALCONERIA

L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 3

CASSA	0,00	2024	100.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	400.000,00	2025	100.000,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

68611/S CONTRIBUTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGRICOLE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AD ASPERSIONE VETUSTI

L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 3

CASSA	0,00	2024	200.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 2- Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	200.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

CASSA	0,00	2024	600.000,00	2025	100.000,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

CASSA	0,00	2024	600.000,00	2025	100.000,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------

MISSIONE 17 -Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

TITOLO 1 - Spese correnti

68614/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024 AI COMUNI MONTANI AL FINE DI CONTINUARE A SOSTENERE LE FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GPL E DI ARIA PROPANATA DA DESTINARE A SOLLIEVO DEGLI ONERI PER I CONSUMI RIFERITI ALL'ANNO 2023

L.R. STAB. N.1 DEL 2023 ART. 3

CASSA	0,00	2024	300.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	300.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

CASSA	0,00	2024	300.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

CASSA	0,00	2024	300.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2024	-300.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2024	-300.000,00	2025	0,00	2026	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

970852/S INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI ED ITTICHE

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2024	-639.000,00	2025	-570.000,00	2026	-460.000,00
-------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2024	-639.000,00	2025	-570.000,00	2026	-460.000,00
-------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2024 -939.000,00 2025 -570.000,00 2026 -460.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2024 -939.000,00 2025 -570.000,00 2026 -460.000,00

FERRARI

Emendamento modificativo (S 3.10)

Tabella C relativa all'Art. 3

Nella Tabella C, relativa all'articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA C relativa all'Art. 3

Missione: 20 Fondi e Accantonamenti

Programma: 3 Altri Fondi

Titolo 2 spese in conto capitale

|2024: + 300.000,00

|2025:

|2026:

CAPITOLO 970852 INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI ED ITTICHE – D.LGS. 118/20111
ART. 49.

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

|2024: - 300.000,00

|2025:

|2026:

CAPITOLO 970090

L'assessore ZANNIER illustra gli emendamenti C 2.1, S 3.2.0.1, S 3.3 e S 3.9.2 e nel contempo preannuncia la presentazione di un subemendamento orale all'emendamento S 3.4 al fine dell'imputazione corretta al capitolo di spesa.

Il consigliere TRELEANI illustra l'emendamento C 2.2 e aggiunge, con l'assenso del proponente BUDAI, la propria firma all'emendamento C 2.3.

Il consigliere BUDAI illustra gli emendamenti C 2.3 e C 2.4.

Il consigliere MORETTI illustra gli emendamenti C 2.5 e C 2.6.

Il consigliere PUTTO illustra gli emendamenti S 3.1 e S 3.2 e chiede, con l'assenso dell'Assessore AMIRANTE, che l'emendamento S 3.1 venga utilmente ricollocato, nell'articolo di sua competenza.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento S 3.2.1.

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini

Il consigliere GHERSINICH illustra l'emendamento S 3.5.

La consigliera BUNA illustra l'emendamento S 3.4.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S 3.6 e S 3.7.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento S 3.8 e nel contempo, chiede con l'assenso del proponente, di sottoscrivere gli emendamenti S 3.6 e S 3.7.

La consigliera PELLEGRINO, chiede con l'assenso del proponente, di sottoscrivere gli emendamenti S 3.6 e S 3.7.

Presidenza del Vicepresidente Russo

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti S 3.9.1 e S 3.9.1.1.

Il consigliere MAZZOLINI illustra l'emendamento S 3.9.

Presidenza del Presidente Bordin

Il consigliere FERRARI illustra l'emendamento S 3.10.

In sede di discussione intervengono, nell'ordine, i consiglieri POZZO, MORETUZZO e infine, l'assessore ZANNIER (il quale, tra l'altro, come preannunciato, presenta il seguente subemendamento orale all'emendamento S 3.4: *"Le parole <<Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)- Programma 2 (Attività culturali diversi nel settore culturale)>> vengono sostituite dalle parole <<Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali)- Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)>>*, inoltre, motivandone le ragioni, chiede il ritiro dell'emendamento C 2.5.

Interviene il consigliere MORETTI, il quale, nell'accogliere l'invito dell'Assessore, ritira l'emendamento C 2.5.

In sede di replica, prendono la parola, i Relatori di minoranza MORETUZZO (Collegata: si astiene sul C 2.2, favorevole ai restanti emendamenti; Stabilità: si astiene sul S 3.2.0.1, S 3.3, S 3.4, S 3.5, S 3.10 contrario all'emendamento S 3.9, chiede il voto per parti sul S 3.9.2, favorevole alle lett. a) b) c) e), si astiene sulle lett. d) f) e g), favorevole ai restanti emendamenti), CARLI (Collegata: favorevole a tutti gli emendamenti; Stabilità: chiede il voto per parti sul S 3.3, si astiene sulla lett. a) favorevole alle restanti lettere, si astiene sugli emendamenti S 3.4, S 3.5, S 3.10, contrario agli emendamenti S 3.9, chiede il voto per parti al S 3.9.2, si astiene sulle lett. d), f) e g), favorevole alle restanti lettere, favorevole ai restanti emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (Collegata: favorevole a tutti gli emendamenti; Stabilità: contrario agli emendamenti S 3.2, S 3.2.1, S 3.6, S 3.7, S 3.8, S 3.9.1 e S 3.9.1.1, favorevole ai restanti emendamenti), CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ZILLI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Si passa ora alla votazione degli emendamenti all'articolo 2 del DDL 9 – Collegata:

Gli emendamenti C 2.1, C 2.2, C2.3 e C 2.4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento C 2.5 è stato in precedenza ritirato.

L'emendamento C 2.6, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 2 del DDL 9 (Collegata), posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

Si passa ora alla votazione degli emendamenti all'articolo 3 del DDL 10 – Stabilità:

L'emendamento S 3.1 è stato ricollocato.

L'emendamento S 3.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 3.2.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 3.2.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 3.3 viene posto in votazione per parti:

la prima parte, comprendente la lettera a), posta in votazione, viene approvata.

La seconda parte, comprendente le lettere b), c), d) e) f), g), h), i) e j), posta in votazione, viene approvata.

L'emendamento S 3.4, come subemendato oralmente dalla Giunta, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 3.5, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti S 3.6, S 3.7 e S 3.8, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 3.9, posto in votazione, viene approvato.

(Sistema di voto elettronico non funzionante)

Gli emendamenti S 3.9.1 e S 3.9.1.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, per alzata di mano, non vengono approvati.

L'emendamento S 3.9.2 viene posto in votazione per parti:

Le lettere a), b), c), d), e), f) e g), poste in votazione, per alzata di mano, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'emendamento S 3.10, posto in votazione, per alzata di mano, viene approvato.

L'articolo 3 del DDL. 10 (Stabilità) posto in votazione, nel testo così emendato, per alzata di mano, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE, comunica che il Consiglio è convocato per domani, 14 dicembre, alle ore 9.30, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 28, del 22 novembre 2023, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 20.35.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO